

GAZZETTA



UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 febbraio 1990

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 95081

## REGIONI

## SOMMARIO

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1989, n. 18.

Modifiche alla legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, concernente: «Interventi nel settore dell'emigrazione e dell'immigrazione» . . . . . Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1989, n. 19.

Interventi per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale del quartiere fieristico di Vicenza . . . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1989, n. 20

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989. . . . . Pag. 5

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 2 giugno 1989, n. 6.

Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991 . . . . . Pag. 5

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 22.

Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine all'attività dei comitati provinciali prezzi e subdelega delle funzioni amministrative alle province. . . . . Pag. 6

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23.

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica. . . . . Pag. 8

LEGGE REGIONALE 14 luglio 1989, n. 24.

Riapertura del termine per la denuncia dei requisiti delle aziende alberghiere ai fini della riclassificazione per il quinquennio 1990-1994 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42. . . . . Pag. 10

REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 1989, n. 25.

Regolamento regionale dei territori per la gestione sociale della caccia (T.G.S.C.). Attuazione delle leggi regionali 15 maggio 1987, n. 30 e 3 settembre 1987, n. 27 . . . . . Pag. 10

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 26.

Adozione di un modello organizzativo sperimentale correlato a un nuovo tipo di gestione delle risorse presso alcune unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna - Gestione per budget. . . . . Pag. 12

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27.

Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli. . . . . Pag. 14

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 28.

Modifica alle leggi regionali 26 gennaio 1987, n. 3, 15 maggio 1987, n. 20 e 3 settembre 1987, n. 27, sull'organizzazione territoriale ai fini della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia . . . . . Pag. 20

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 29.

Interpretazione autentica e modifica di norme della legge regionale 6 giugno 1989, n. 20, concernente: «Disciplina per l'organizzazione ed il funzionamento del circondario di Rimini». . . . . Pag. 22

LEGGE REGIONALE 26 agosto 1989, n. 30.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1981, n. 17, concernente: «Norme per la disciplina delle professioni di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico». . . . . Pag. 22

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1989, n. 7.

Modifica 3° comma dell'art. 17 della legge regionale 21 novembre 1988, n. 23 . . . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 8.

Bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1989. Bilancio pluriennale 1989-1991 . . . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 9.

Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 1986 dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise (E.R.S.A.M.). . . . . Pag. 23

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1989, n. 8.

Norme per il riconoscimento e il funzionamento dell'Associazione dei consiglieri regionali di Puglia . . . . . Pag. 23

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1989, n. 9.

Adeguamento delle indennità al presidente ed ai membri del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate. Modifica alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 25 . . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 10.

Disposizioni per il contenimento ed il controllo della spesa. . . . . Pag. 24

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 11.

Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991 . . . . . Pag. 25

## REGIONE UMBRIA

REGOLAMENTO REGIONALE 26 giugno 1989, n. 21.

Ordinamento degli archivi della giunta regionale . . . . . Pag. 25

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 22.

Modificazioni ed integrazioni della normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali, anche in attuazione dell'accordo intercompartimentale del 29 luglio 1988 . . . . . Pag. 29

## REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1989, n. 18.

**Modifiche alla legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, concernente: «Interventi nel settore dell'emigrazione e dell'immigrazione».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 34 del 23 giugno 1989)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 è così sostituito:

«Art. 1 Finalità.

La regione Veneto opera per rimuovere le cause dell'emigrazione e per sviluppare le relazioni con le comunità di discendenza veneta all'estero, promuovendo, in armonia con le iniziative dello Stato e anche in coordinamento con le altre Regioni:

a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati, rimpatriati e stagionali e delle loro famiglie;

b) iniziative e attività sociali e culturali dirette a conservare e tutelare fra gli emigrati e loro discendenti il valore dell'identità della terra di origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con il Veneto;

c) interventi per agevolare l'inserimento nelle attività produttive e la soluzione dei problemi economici, sociali e culturali degli emigrati che rimpatriano e delle loro famiglie;

d) iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti la condizione degli stranieri immigrati.»

## Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge regionale del 19 giugno 1984, n. 28, è così sostituito:

«Art. 2 - Destinatari degli interventi.

Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a sei mesi.

Sono altresì considerati emigrati, purché residenti all'estero, i familiari a carico, di chi abbia acquisito tale qualifica, il coniuge superstite e gli orfani minorenni, fino al compimento della maggiore età.

La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani.

Non sono considerati emigrati i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso cantieri o fabbriche all'estero.

Sono destinatari degli interventi previsti dagli articoli 21, 22, 23, nonché delle iniziative e attività di cui alla lettera b) dell'articolo 1, altresì i discendenti da famiglie e di emigrati veneti. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per l'ammissione a usufruire dei benefici, previsti dalla presente legge, degli stagionali, cioè di coloro che lavorano in un paese straniero con un contratto a termine di durata non inferiore a sei mesi.

Sono considerati stranieri immigrati coloro che, provenienti da paesi extracomunitari, dimorano nel territorio della regione per motivi di lavoro o di studio.»

## Art. 3.

1. L'articolo 4 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, è così sostituito:

«Art. 4 - Consulta regionale per l'emigrazione.

È istituita la Consulta regionale per l'emigrazione con sede e operatività presso la Giunta regionale.

La Consulta, per la sua operatività, si avvale di appositi uffici e strutture messe a disposizione dalla Giunta regionale e del personale del Dipartimento emigrazione e immigrazione della Regione.»

## Art. 4.

1. L'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, è così sostituito:

«Art. 5 - Composizione della Consulta.

La Consulta è composta da:

a) n. 25 emigrati residenti da almeno tre anni all'estero, scelti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, tra una rosa di nominativi indicati dalle associazioni dell'emigrazione, iscritte nel registro regionale previsto dall'articolo 27, tenendo conto della consistenza delle collettività degli emigrati nei singoli paesi esteri e dei circoli veneti ivi esistenti;

b) n. 1 rappresentante di ciascuna delle associazioni dell'emigrazione iscritte nel registro regionale previsto dall'articolo 27, designato dalle stesse;

c) n. 4 rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi una sede nella Regione e operanti nei paesi stranieri, che si occupano dell'assistenza degli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali;

d) n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai rispettivi organi regionali;

e) n. 1 rappresentante delle province del Veneto designato dall'Unione regionale;

f) n. 3 rappresentanti dei comuni del Veneto, designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia;

g) n. 1 rappresentante delle comunità ed enti montani del Veneto, designato dalla delegazione regionale dell'Unione nazionale comunità ed enti montani;

h) n. 1 rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, designato dal dirigente dello stesso;

i) n. 1 rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura del Veneto, designato dalla Unione regionale;

l) n. 1 rappresentante della Direzione generale emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri, designato dallo stesso;

m) n. 1 rappresentante del Comitato pastorale triveneto per l'emigrazione.

Il Presidente della Giunta regionale, l'assessore delegato, il Presidente del Consiglio regionale e i membri della commissione consiliare competente partecipano alle riunioni della Consulta senza diritto di voto.»

## Art. 5.

1. Alla fine del secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, è aggiunto il seguente punto:

«a) redige una relazione consultiva annuale sull'attività svolta entro i primi tre mesi dell'anno successivo.»

## Art. 6.

1. L'articolo 17 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, è così sostituito:

«Art. 17 Costruzione, acquisto, restauro dell'alloggio.

Agli emigrati che nel territorio della regione intendono costruire o acquistare un alloggio non di lusso o effettuare interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, completamento di un immobile a uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione concede *una tantum* un contributo in conto capitale per un importo non superiore a lire 7 milioni, per ogni componente la famiglia, fino a un massimo di lire 35 milioni in caso di costruzione o acquisto, e del 20 per cento della spesa fino a un massimo di lire 15 milioni nelle altre ipotesi innanzi previste.

Hanno titolo alla concessione del contributo gli emigrati che risiedono all'estero da almeno cinque anni consecutivi e gli emigrati che, già residenti all'estero per almeno cinque anni, ne facciano richiesta entro due anni dalla data del rientro.

Inoltre, in caso di costruzione o acquisto, i soggetti di cui ai commi precedenti, non devono essere proprietari di un alloggio idoneo o adeguato alle necessità familiari e non devono aver ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di enti pubblici.

Negli altri casi, l'abitazione che viene restaurata, risanata, ristrutturata o completata deve l'unica abitazione di proprietà del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare.

L'alloggio per il quale viene concesso il contributo non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari, per un periodo di cinque anni, pena la revoca del contributo.

Le domande tendenti a ottenere il contributo, dirette al Presidente della Giunta regionale, dovranno essere presentate, nel rispetto della normativa statale in vigore, entro il 30 settembre di ciascun anno con allegati i seguenti documenti:

1) stato di famiglia;

2) dichiarazione dell'autorità consolare italiana attestante il periodo di permanenza all'estero;

3) documenti comprovanti il reddito di ciascun componente la famiglia, vistati dal competente consolato (per i redditi conseguiti in Italia copia del mod. 740 o dichiarazione dell'Ufficio imposte; per i non possessori di reddito dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);

4) per la costruzione: documento atto a dimostrare il diritto a edificare sull'area prescelta e dichiarazione di edificabilità della stessa rilasciata dal sindaco del comune competente;

5) per l'acquisto: dichiarazione nella quale sia manifestata l'intenzione di acquistare un'abitazione, specificando il comune ove è ubicata e la superficie;

6) per il restauro, il risanamento, la ristrutturazione o il completamento: titolo di proprietà dell'immobile nel quale vengono effettuati i lavori, unitamente a una perizia di massima dei lavori da eseguire e del loro importo;

7) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale risulti:

a) per costruzione o acquisto: che nessun componente del nucleo familiare è proprietario di alloggi idoneo o adeguato alle necessità familiari e che non ha ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di enti pubblici;

b) per il restauro, il risanamento, la ristrutturazione o il completamento: che l'immobile per il quale si chiede il contributo è l'unico posseduto dal nucleo familiare e che nessun suo componente ha ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributo di enti pubblici.

Tutta la documentazione deve essere originale; qualora si intendano presentare copie o fotocopie le stesse devono essere autenticate.

Il contributo non può essere concesso qualora al momento della presentazione della domanda l'acquisto sia già stato effettuato o i lavori siano stati iniziati o completati, fatta eccezione per le attività edilizie attuate dopo la presentazione della domanda di contributo.

Le domande formeranno oggetto di apposita graduatoria, da approvarsi contestualmente al programma annuale degli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 3. Nella formulazione della graduatoria la Giunta regionale terrà conto della minore entità del reddito, del maggior numero dei componenti la famiglia e del maggiore periodo di permanenza all'estero, dando, a parità di condizione, la priorità ai rimpatriati che fruirono in via permanente dell'alloggio.

Nei casi di nuova costruzione, ripristino, ristrutturazione, risanamento o completamento, il contributo ammesso sarà erogato:

per il 20 per cento alla esibizione del contratto di affidamento dei lavori e di copia della concessione edilizia;

per il 70 per cento in relazione agli stati di avanzamento previsti in contratto;

per il saldo alla esibizione dello stato finale dei lavori e del certificato di abitabilità;

Nei casi di acquisto il contributo sarà erogato:

per il 20 per cento all'esibizione dell'atto compromissorio;

per il saldo alla esibizione dell'atto di trascrizione dell'immobile acquistato.

Restano valide per gli emigrati che intendono usufruirne, le disposizioni della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45, e successive modificazioni e ai cui oneri si farà fronte con il Fondo di cui all'articolo 14».

#### Art. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, è così sostituito:

«La Regione, su proposta dei competenti I.A.C.P., in deroga ai programmi costruttivi in fase di attuazione nei comuni della Regione, autorizza, in applicazione dell'articolo 16 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60, l'assegnazione di nuovi alloggi ai lavoratori emigrati e loro famiglie, rientrati forzatamente nella regione a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto o di infortunio professionale o malattia invalidante, nella misura massima del 15 per cento prevista dal citato articolo».

#### Art. 8.

1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 19 luglio 1984, n. 28, è così sostituito:

«Fino a quando le leggi regionali in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, pesca e turismo non definiscano i particolari criteri per l'ammissione degli emigrati, che rientrano nella regione, ai benefici previsti da ciascuna di esse, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi agli emigrati rimpatriati che intendano avviare nel territorio regionale attività produttive singole o associate o cooperative o che abbiano avviate dopo il 30 settembre precedente la presentazione della domanda di contributo, in rapporto all'entità degli investimenti previsti, nelle seguenti misure:

a) 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di lire 10 milioni agli operatori o associati;

b) 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di lire 50 milioni alle cooperative costituite da almeno due terzi di emigrati rimpatriati per lo svolgimento di attività produttive di beni e servizi;

c) 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di lire 3 milioni per le spese di trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro trasferiti dall'estero nel territorio regionale».

#### Art. 9.

1. Il punto a) del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 19 luglio 1984, n. 28, è così sostituito:

a) corsi di formazione linguistica e di inserimento».

#### Art. 10.

1. Il primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, è così sostituito:

«La Regione, riconoscendo la cultura come strumento essenziale di civiltà e di libertà, favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e tutelare fra gli emigrati e i loro discendenti e gli stranieri immigrati il valore dell'identità del paese di origine e a rinsaldare i loro rapporti culturali con il Veneto».

#### Art. 11.

1. L'ultimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, è così sostituito:

«La Giunta regionale, su conforme parere del Comitato direttivo della Consulta, riconosce l'attività dei circoli veneti all'estero, che abbiano almeno 100 soci e che svolgano attività da almeno tre anni, iscrivendosi in apposito elenco».

#### Art. 12.

1. L'ultimo comma dell'articolo 28 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, è così sostituito:

«La somma ammessa a contributo non può comunque superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile».

## Art. 13.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 22 giugno 1989

BERNINI

89R0643

## LEGGE REGIONALE 4 luglio 1989, n. 19.

**Interventi per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale del quartiere fieristico di Vicenza.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 36 del 7 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La Regione concorre al potenziamento e alla qualificazione del patrimonio fieristico del Veneto, in conformità alle direttive del programma regionale di sviluppo 1988-1990 approvato con legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, mediante la concessione di contributi all'Ente fiera di Vicenza per il finanziamento di opere di ampliamento e adeguamento strutturale del quartiere fieristico di Vicenza.

## Art. 2.

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere — per gli scopi di cui all'articolo 1 — con proprio provvedimento contributi all'Ente fiera di Vicenza nella misura massima di lire 4 miliardi per la realizzazione di opere finalizzate all'ampliamento e all'adeguamento strutturale del quartiere fieristico.

2. L'Ente fiera di Vicenza ai fini dell'adozione del provvedimento regionale di cui sopra, deve inviare al Presidente della Giunta regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione seguente:

domanda in carta legale;  
relazione costi-benefici sugli interventi programmati con riferimento agli aspetti organizzativi, espositivi e commerciali dell'attività dell'Ente;

progetto esecutivo delle opere che dovrà prevedere spese per un importo superiore di almeno il 50% del contributo richiesto e ritenuto ammissibile.

3. Il provvedimento può essere adottato solo dopo la costituzione e l'insediamento degli organi dell'Ente fiera previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c); della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35, secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente fiera approvato dalla Giunta regionale.

4. Gli immobili oggetto dell'intervento contributivo regionale non possono essere alienati o locati ovvero utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali è stato concesso il contributo per un periodo di 10 anni a far data dall'erogazione dell'ultima quota, pena la revoca del contributo.

## Art. 3.

1. La liquidazione del contributo è disposta come segue: il 45% a seguito di presentazione del verbale di consegna dei lavori, il 45% a seguito di presentazione del verbale di ultimazione dei lavori, il restante 10% ad approvazione del verbale di collaudo da parte dell'Ente fiera.

## Art. 4.

1. Alla spesa di lire 4 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo per competenza e per cassa del fondo globale di cui al capitolo 80230 partita 4 «Interventi per l'ampliamento e l'adeguamento del quartiere fieristico di Vicenza» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.

2. Nello stato di previsione di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 è iscritto al capitolo 30098 denominato «Contributi all'Ente fiera di Vicenza per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale del quartiere fieristico», con lo stanziamento di lire 4 miliardi per competenza e per cassa.

## Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 4 luglio 1989

BERNINI

89R0688

## LEGGE REGIONALE 4 luglio 1989, n. 20.

**Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 36 del 7 luglio 1989)

(Omissis).

89R0689

**REGIONE CAMPANIA**

**LEGGE REGIONALE 2 giugno 1989, n. 6.**

**Bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 28 del 15 giugno 1989)

(Omissis).

89R0644

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 22.

**Norme per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine all'attività dei comitati provinciali prezzi e subdelega delle funzioni amministrative alle province.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 45 del 5 luglio 1989)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità - Subdelega*

1. In attesa della emanazione della normativa statale di riforma del sistema dei prezzi controllati, l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione ai sensi dell'art. 52, lettera c) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è disciplinato, oltre che dalle disposizioni dello Stato, dalle disposizioni della presente legge.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma precedente relative all'attività dei Comitati provinciali per i prezzi sono subdelegate alle Province che le esercitano a norma dei successivi articoli.

## Art. 2.

*Comitati provinciali prezzi*

1. I Comitati provinciali prezzi (CPP) hanno sede presso l'Amministrazione provinciale, sono presieduti dal Presidente dell'Amministrazione stessa o da un Assessore provinciale da lui delegato e sono composti:

- a) dal Sindaco del Comune capoluogo o suo delegato;
- b) dal Sindaco di uno dei Comuni della provincia designato dall'ANCI;
- c) dall'Intendente di finanza;
- d) dal Direttore dell'Ufficio provinciale dell'Industria, Commercio e Artigianato;
- e) dal Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;
- f) dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- g) dal responsabile del Servizio provinciale Agricoltura e Alimentazione;
- h) dal responsabile del Servizio provinciale Difesa del suolo, Risorse idriche e Risorse forestali;
- i) dai rappresentanti dei consumatori designati dalle associazioni rappresentative a livello provinciale qualora esistenti, nel numero stabilito dal Presidente del CPP.

2. Ogni componente che faccia parte dei comitati in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un Ente pubblico può essere sostituito da altro membro, appositamente delegato, dello stesso ente o ufficio.

## Art. 3.

*Commissioni consultive provinciali*

1. I Comitati provinciali prezzi si avvalgono nella loro attività di una Commissione consultiva provinciale così composta:

- a) dal Presidente del Comitato provinciale prezzi o suo delegato che la presiede;
- b) da un funzionario dell'Intendenza di Finanza;

c) da un funzionario dell'Ufficio provinciale dell'Industria, Commercio e Artigianato;

d) da un funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

e) da un funzionario della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

f) da un rappresentante della CISPEL regionale;

g) da un funzionario per ciascuna Azienda di promozione turistica (APT) operante nell'ambito della provincia;

h) da due collaboratori regionali operanti rispettivamente nei Servizi provinciali Agricoltura e Alimentazione e Difesa del suolo, Risorse idriche e Risorse forestali, nominati dalla Giunta regionale;

i) da tre rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative;

l) da un rappresentante rispettivamente delle Organizzazioni provinciali degli industriali, degli artigiani, dei commercianti, degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti, della cooperazione e degli operatori turistici;

m) da rappresentanti dei consumatori designati dalle associazioni rappresentative a livello provinciale, qualora esistenti, nel numero stabilito dal Presidente del CPP.

2. Ogni componente che faccia parte della Commissione in rappresentanza di un ufficio statale o regionale o di un Ente pubblico può essere sostituito da un membro, appositamente delegato, dello stesso ufficio o Ente.

3. Per ogni componente della Commissione diverso da quelli di cui al comma 2 è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

4. Le Commissioni consultive svolgono anche su richiesta dei Comitati provinciali prezzi compiti di indagine, di istruzione e di proposta ai fini dell'adozione delle deliberazioni di competenza dei Comitati stessi.

5. Le Commissioni consultive debbono, inoltre, essere sentite in merito a tutti i provvedimenti ed iniziative regionali in materia di controllo dei prezzi che abbiano rilievo nell'ambito provinciale.

## Art. 4.

*Nomina dei Comitati provinciali prezzi e delle Commissioni consultive prezzi*

1. I Comitati e le Commissioni sono nominate dal Presidente dell'Amministrazione provinciale e durano in carica cinque anni.

2. Alla prima nomina il Presidente dell'Amministrazione provinciale provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; alle successive entro sessanta giorni dopo la scadenza del quinquennio.

3. In caso di inerzia dell'ente delegatario, la Giunta regionale può, in base al disposto del 3° comma, articolo 11, legge regionale 17 marzo 1980, n. 18, invitarlo a provvedere entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale provvede la Regione.

4. La nomina dei componenti di cui alla lettera b) dell'articolo 2 avviene su designazione della Sezione regionale dell'Associazione nazionale Comuni d'Italia; la nomina dei rappresentanti di cui alla lettera i) e seguenti dell'articolo 3 avviene su designazione compiuta dalle rispettive organizzazioni a carattere provinciale o, ove queste non esistano, a carattere regionale.

5. Qualora entro i termini fissati dall'Amministrazione provinciale non siano pervenute tutte le designazioni, i Comitati e le Commissioni sono egualmente costituiti e validamente insediati con pienezza di poteri ed esercitano le loro funzioni purché i membri già nominati rappresentino almeno la maggioranza dei componenti stabiliti dalla presente legge.

## Art. 5.

*Direttive*

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni anche per quanto concerne l'individuazione dei beni e servizi i cui prezzi sono sottoposti a controllo secondo le disposizioni del CIPE, i Comitati osservano le determinazioni e le direttive impartite con deliberazioni del Consiglio dei Ministri, del CIPE, del CIP e della Giunta regionale.

## Art. 6.

*Deliberazioni dei Comitati provinciali prezzi e delle Commissioni consultive prezzi*

1. Per la validità delle riunioni dei Comitati è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica. I Comitati deliberano a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

2. Per la validità delle riunioni delle Commissioni provinciali in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. I Presidenti dei Comitati e delle Commissioni possono far intervenire alle sedute, al solo fine di illustrare o chiarire le questioni in ordine alle quali abbiano prestato la loro collaborazione, esperti di cui all'art. 8.

4. I provvedimenti di ciascun Comitato sono sottoscritti dal Presidente del Comitato stesso e vengono pubblicati nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna; essi hanno efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione salve le diverse decorrenze stabilite nei provvedimenti stessi.

## Art. 7.

*Coordinamento dell'attività dei Comitati provinciali prezzi*

1. Allo scopo di assicurare l'esercizio delle funzioni delegate e di favorire il coordinamento delle attività dei Comitati provinciali prezzi è istituita la Consulta regionale dei Presidenti dei CPP presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da uno suo delegato.

2. Il Presidente può invitare alle sedute della Consulta rappresentanti della Unione regionale Camere di commercio, della Consulta regionale annoverata (ANCI) e delle Organizzazioni sindacali, professionali e dei consumatori più rappresentative a livello regionale.

3. Le riunioni sono convocate nei casi in cui sia opportuno un esame congiunto di questioni rientranti nelle materie di competenza dei CPP.

La convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

## Art. 8.

*Esperti esterni e Commissioni di studio*

1. Per lo studio di questioni di particolare complessità inerenti la materia oggetto della presente legge ed in generale ai fini dell'analisi della dinamica dei prezzi a livello regionale la Giunta regionale e le Amministrazioni provinciali, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono fare ricorso alla collaborazione di istituti o enti di studio e ricerca pubblici o privati, di Università o di loro strutture organizzative interne, ovvero di esperti dotati di specifiche qualificazioni tecnico-scientifiche.

2. Nell'esercizio di tale funzione la Giunta regionale può avvalersi dei dati raccolti in forma collettiva dai Comitati provinciali prezzi ai sensi dell'art. 9.

## Art. 9.

*Informazioni e dati*

1. I Comitati provinciali prezzi possono richiedere i dati e le informazioni inerenti agli elementi di costo, e in generale sulla formazione dei prezzi, agli Enti pubblici e loro aziende, nonché alle imprese produttrici e distributrici dei beni e servizi soggetti o che siano successivamente assoggettati al controllo dei prezzi.

2. Tali dati e informazioni sono sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. I Comitati provinciali prezzi, oltre che dei dati ufficiali forniti dall'ISTAT e dalle Camere di commercio, si avvalgono dei risultati delle indagini e ricerche eseguite o fatte eseguire dallo Stato, dalla Regione e dagli Enti locali, nonché dei dati e delle informazioni di cui al comma 1.

## Art. 10.

*Funzioni di istruttoria e di segreteria dei Comitati provinciali prezzi e delle Commissioni consultive prezzi*

1. Per le funzioni di istruttoria e di segreteria la Regione può comandare collaboratori regionali a prestare servizio presso i Comitati provinciali prezzi.

2. Il Presidente del Comitato provinciale prezzi può scegliere il segretario del Comitato e della Commissione consultiva fra i collaboratori regionali comandati, fra il personale designato dalla stessa Amministrazione provinciale o fra il personale designato dalla locale Camera di commercio. In quest'ultimo caso dovrà essere stipulata apposita convenzione con l'Ente di appartenenza che ne disciplini modalità di utilizzo e relativi oneri.

3. Il Presidente del Comitato provinciale prezzi sentito il Comitato stesso, può altresì affidare l'incarico di ispettore dei costi a personale fornito di particolare competenza scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione provinciale o degli altri Enti locali.

4. Gli ispettori dei costi svolgono le mansioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

5. Il Comitato provinciale prezzi può affidare, previa le necessarie intese, lo svolgimento delle indagini, accertamenti e rilevamenti anche a uffici delle Amministrazioni statali, regionale, provinciale e comunale.

## Art. 11.

*Indennità*

1. Ai componenti i Comitati prezzi e la Commissione consultiva provinciale spettano i compensi e i rimborsi previsti dalle leggi regionali 15 dicembre 1977, n. 49 e 18 marzo 1985, n. 8.

## Art. 12.

*Spese per l'esercizio delle funzioni subdelegate*

1. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle funzioni subdelegate l'Amministrazione regionale provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà annualmente dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

2. La Giunta regionale provvede, sentite le Province, con proprio atto alla ripartizione delle somme all'uopo assegnate in sede di approvazione della legge di bilancio di ogni anno. L'assegnazione delle quote terrà conto delle esigenze di spesa risultanti dalla entità delle attività esperite e da esperire da parte di ciascun ente, con la medesima deliberazione saranno definite le modalità di erogazione delle somme assegnate.

3. Le Amministrazioni provinciali gestiscono i fondi loro assegnati secondo le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 30 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 istituendo nei loro bilanci appositi capitoli sia nella parte entrata che nella parte spesa assegnando denominazioni corrispondenti al capitolo del bilancio regionale.

4. Le Amministrazioni provinciali provvedono alla certificazione delle spese sostenute presentando inoltre alla Giunta regionale entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione relativa alle spese sostenute nell'anno precedente in base al disposto dell'art. 78 della predetta legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 3 luglio 1989

GUERZONI

89R0645

## LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 23.

## Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 45 del 5 luglio 1989)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La regione Emilia-Romagna riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e ne favorisce lo sviluppo per le esigenze specifiche finalità:

diffondere la conoscenza ed il rispetto dei valori ambientali; concorrere con le istituzioni pubbliche alla tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente.

## Art. 2.

*Organizzazione della vigilanza ecologica volontaria*

1. Le guardie ecologiche volontarie, incaricate con le procedure di cui al successivo art. 6, si organizzano in uno o più raggruppamenti provinciali o circondariali, dotati di propri statuti e di regolamenti di servizio. I raggruppamenti provinciali o circondariali possono essere promossi anche dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349. I regolamenti di servizio sono approvati dall'Autorità di pubblica sicurezza a norma del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

\*2. Le guardie ecologiche volontarie svolgono la propria attività organizzate nei raggruppamenti provinciali o circondariali, nell'ambito dei programmi predisposti dalle Amministrazioni provinciali e dal Comitato circondariale di Rimini e delle convenzioni di cui agli articoli 8 e 9.

3. I raggruppamenti provinciali o circondariali costituiscono il tramite mediante il quale le Province ed il comitato circondariale di Rimini e gli enti od organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente intrattengono i rapporti con le guardie ecologiche volontarie.

## Art. 3.

*Compiti delle guardie ecologiche volontarie*

1. Le guardie ecologiche volontarie:

a) promuovono e diffondono l'informazione in materia ambientale, con particolare riferimento alla legislazione relativa e concorrono ai compiti di protezione dell'ambiente;

b) accertano, nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 9, nei limiti dell'incarico e nel rispetto dell'art. 6 violazioni — comportanti l'applicazione di sanzioni pecuniarie — di disposizioni di legge o di regolamento in materia di protezione del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché di provvedimenti istitutivi di parchi e riserve e dei relativi strumenti di pianificazione e attuazione;

c) collaborano con gli enti od organismi pubblici competenti alla vigilanza in materia di inquinamento idrico, di smaltimento dei rifiuti, di escavazioni di materiali litoidi e di polizia idraulica, di protezione della fauna selvatica, di esercizio della caccia e della pesca, di tutela del patrimonio naturale e paesistico, di difesa dagli incendi boschivi e di

prescrizioni di polizia forestale, segnalando le infrazioni rilevate, precisando, ove possibile, le generalità del trasgressore; nello svolgimento di tali compiti operano secondo le direttive emanate dai predetti enti od organismi;

d) collaborano con le competenti autorità nelle opere di soccorso in caso di pubbliche calamità e di emergenza di carattere ecologico.

2. L'espletamento del servizio di vigilanza ecologica volontaria non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico impiego o di lavoro ed è prestato a titolo gratuito.

## Art. 4.

*Corsi di formazione e di aggiornamento*

1. La Giunta regionale, sentiti le Province, il Comitato circondariale di Rimini e i rappresentanti dei raggruppamenti provinciali e circondariali delle guardie ecologiche volontarie, definisce le modalità di svolgimento e di conclusione dei corsi di formazione per volontari da adibire al servizio di vigilanza ecologica, stabilisce il contenuto dei programmi e determina il numero massimo di soggetti ammissibili ai corsi medesimi per ciascun ambito provinciale e circondariale.

2. I corsi possono essere organizzati dalle Province, dal Comitato circondariale di Rimini, dai raggruppamenti provinciali o circondariali delle guardie ecologiche volontarie nonché dalle associazioni di protezione ambientale giuridicamente riconosciute a norma dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e si concludono con un esame teorico-pratico secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del primo comma.

3. La commissione d'esame, nominata con deliberazione della Giunta provinciale o dell'Ufficio di Presidenza del Comitato circondariale, è presieduta dall'assessore provinciale competente o dal componente dell'Ufficio di Presidenza del Circondario competente per materia o da funzionari all'uopo nominati ed è composta: da un esperto in legislazione in materia ambientale, da un esperto in discipline ecologiche ed ambientali, da un esperto designato dall'ente, dall'organismo o dal raggruppamento organizzatore e da un funzionario di Pubblica sicurezza designato dal Prefetto. Esercita le funzioni di segretario un impiegato della Provincia o del Comitato circondariale di Rimini. Con il provvedimento di nomina della commissione o con atto successivo è stabilito il calendario d'esame.

4. La Giunta regionale con lo stesso procedimento di cui al primo comma definisce altresì le modalità di svolgimento dei corsi di aggiornamento per le guardie ecologiche volontarie già in servizio.

## Art. 5.

*Guardie già in servizio*

1. Alle guardie ecologiche volontarie, nominate ai sensi delle leggi regionali previgenti e che prestano attività alla data di entrata in vigore della presente legge, viene rinnovata la nomina senza obbligo di frequenza ai corsi di formazione previsti dall'art. 4; esse sono peraltro tenute a partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al quarto comma del citato articolo.

## Art. 6.

*Incarico alle guardie ecologiche volontarie*

1. La nomina a guardia ecologica volontaria è disposta nei confronti di chi ha superato i corsi di cui all'art. 4 con provvedimento della Provincia competente per territorio o del Comitato circondariale di Rimini. L'efficacia della nomina è subordinata all'approvazione del Prefetto ai sensi dell'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 e alla prestazione del giuramento davanti al Pretore ai sensi dell'art. 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. L'atto di nomina definisce gli specifici compiti che ciascuna guardia ecologica volontaria è chiamata ad espletare in relazione alle diverse normative ambientali, con riferimento all'art. 3; in particolare definisce puntualmente, sulla base di direttive vincolanti emanate dalla Regione, le norme che prevedono sanzioni pecuniarie per la cui violazione viene conferito il potere di cui alla lettera b) del primo comma del medesimo art. 3.

3. Ogni guardia ecologica volontaria è munita di un tesserino personale, rilasciato dalla Provincia o dal Comitato circondariale di Rimini, conforme al modello approvato dalla Giunta regionale. Nell'esercizio dei propri compiti la guardia è tenuta a qualificarsi mediante l'esibizione del tesserino.

4. Nell'espletamento del servizio la guardia ecologica volontaria è tenuta a portare un bracciale fornito dalla Provincia o dal Comitato circondariale conforme al modello approvato dalla Giunta regionale.

5. Nel caso in cui, con i poteri di cui all'art. 255 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, accertino violazioni — che comportino l'applicazione di sanzioni pecuniarie — alle disposizioni in materia ambientale, le guardie ecologiche volontarie redigono il verbale, con le modalità previste dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21. Il verbale deve essere inviato nei termini di legge, e comunque non oltre quarantotto ore, all'autorità competente ad emanare l'ordinanza/ingiunzione nonché alla Provincia di rispettiva pertinenza o al Circondario di Rimini anche nei casi in cui sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 13 della legge regionale n. 21 del 1984. Il pagamento in misura ridotta è effettuato esclusivamente mediante versamento in appositi conti correnti postali.

6. Nel caso in cui collaborino con gli enti o organismi pubblici competenti alla vigilanza, ai sensi dell'art. 3, primo comma, lettera c), le guardie ecologiche volontarie procedono ove possibile all'identificazione del trasgressore, redigono un rapporto scritto sulle infrazioni rilevate, da inviare all'ente o organismo competente, secondo le direttive ufficialmente impartite dal medesimo.

#### Art. 7.

##### *Sospensione e revoca dell'incarico*

1. Con atto adottato dalla Provincia o dal Comitato circondariale di Rimini, sentiti i rappresentanti del raggruppamento provinciale o circondariale, l'incarico di guardia ecologica volontaria può essere sospeso per un periodo massimo di sei mesi in caso di accertata irregolarità nello svolgimento dei compiti assegnati e può, essere revocato ove si tratti di irregolarità particolarmente gravi ovvero si persista nel commetterne dopo la sospensione. La revoca dell'incarico è disposta anche nel caso di persistente accertata inattività, nonché per il venir meno dei necessari requisiti di idoneità.

2. I relativi provvedimenti sono comunicati alla Regione ed al Prefetto per gli eventuali provvedimenti di competenza.

#### Art. 8.

##### *Compiti delle Province e del Comitato circondariale*

1. Le Province ed il Comitato circondariale di Rimini:

a) redigono i programmi di cui all'art. 2, secondo comma, d'intesa con gli enti e gli organismi pubblici titolari di competenze in materia di tutela del patrimonio naturale e dell'ambiente, nonché con le rappresentanze dei raggruppamenti provinciali o circondariali chiamati a concorrere alla realizzazione dei programmi medesimi;

b) ricevono i resoconti dell'attività espletata e le notizie relative alle trasgressioni accertate;

c) promuovono il coordinamento con tutti gli enti od organismi pubblici di cui all'art. 3, lett. c), al fine di attivare le migliori forme di collaborazione, anche promuovendo la stipulazione o stipulando direttamente apposite convenzioni con le rappresentanze di raggruppamenti provinciali e circondariali;

d) redigono ed inviano alla Regione entro il mese di febbraio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;

e) stipulano direttamente contratti di assicurazione contro gli infortuni cui le guardie ecologiche volontarie possono essere esposte nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) del presente articolo ed all'art. 9;

f) stipulano direttamente contratti di assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per i danni causati dalle guardie ecologiche volontarie nell'espletamento dell'incarico, nei casi in cui alla copertura del rischio non si provveda altrimenti in base alle convenzioni di cui alla lettera c) del presente articolo ed all'art. 9;

g) mettono a disposizione dei raggruppamenti provinciali e circondariali delle guardie ecologiche volontarie mezzi e attrezzature da destinare all'espletamento del servizio, nei limiti delle assegnazioni previste nel bilancio regionale e provinciale.

#### Art. 9.

##### *Attuazione dei programmi*

1. I programmi di cui al secondo comma dell'art. 2 ed alla lettera a) dell'art. 8 si attuano mediante convenzioni.

La convenzione costituisce lo strumento normale per regolare i rapporti fra il raggruppamento provinciale o circondariale e l'ente od organismo pubblico che si avvale dell'opera delle guardie ecologiche volontarie.

#### Art. 10.

##### *Doveri delle guardie ecologiche volontarie*

1. Le guardie ecologiche volontarie devono operare con prudenza, diligenza e perizia e svolgere le proprie funzioni con le modalità risultanti dai programmi di lavoro predisposti dalle Province e dal Circondario di Rimini nonché dalle convenzioni ai sensi degli artt. 8 e 9.

2. Se ha notizia di un reato nell'esercizio o a causa del servizio di cui è incaricata, la guardia ecologica volontaria è obbligata a farne rapporto secondo le direttive emanate dall'ente od organismo pubblico che si avvale della sua opera, salvo che si tratti di reato punibile a querela dell'offeso.

3. Nell'espletamento dei propri compiti le guardie ecologiche non possono essere armate, anche se regolarmente autorizzate al porto delle armi.

#### Art. 11.

##### *Coordinamento regionale*

1. La Giunta regionale esercita la necessaria azione di promozione, indirizzo e coordinamento anche mediante l'elaborazione di schemi tipo di convenzioni e l'emanazione di direttive da adottarsi secondo quanto previsto dall'art. 35 della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6.

#### Art. 12.

##### *Norme finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

#### Art. 13.

##### *Modifica di norme*

1. L'art. 14 della legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 è così sostituito:

«Sono incaricati di far osservare le disposizioni della presente legge gli agenti di polizia giudiziaria, gli agenti di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di polizia locale nonché, nel caso in cui la violazione comporti l'applicazione di sanzioni pecuniarie, le guardie ecologiche volontarie incaricate dalle Province e dal Comitato circondariale di Rimini.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 3 luglio 1989

GUERZONI

89R0646

**LEGGE REGIONALE 14 luglio 1989, n. 24.**

**Riapertura del termine per la denuncia dei requisiti delle aziende alberghiere ai fini della riclassificazione per il quinquennio 1990-1994 ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 47 del 18 luglio 1989)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL COMMISSARIO DI GOVERNO**

HA APPOSTO IL VISTO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

1. Il termine per la presentazione della denuncia necessaria ai fini della riclassifica delle aziende alberghiere per il quinquennio 1990-1994, previsto per il 30 aprile 1989 ai sensi del comma 3 dell'art. 7 della legge regionale 30 novembre 1981, n. 42 «Classificazione delle aziende alberghiere», come modificato dalla legge regionale 5 luglio 1982, n. 31, e dall'art. 3 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 30, è riaperto fino al 31 luglio 1989.

2. Il termine di cui al comma 11 dello stesso art. 7, entro il cui il Comune trasmette al Presidente della Giunta regionale l'elenco delle aziende alberghiere riclassificate, è prorogato al 31 gennaio 1990.

**Art. 2.**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 luglio 1989

p. Il presidente: DEL MONTE

89R0690

**REGOLAMENTO REGIONALE 24 luglio 1989, n. 25.**

**Regolamento regionale dei territori per la gestione sociale della caccia (T.G.S.C.). Attuazione delle leggi regionali 15 maggio 1987, n. 30 e 3 settembre 1987, n. 27.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 50 del 27 luglio 1989)

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

EMANA

il seguente regolamento:

**Art. 1.***Tesserino d'accesso*

1. Il tesserino d'accesso, di cui al comma 9 dell'art. 40 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 20 (concernente organizzazione del territorio nella regione Emilia-Romagna ai fini della protezione della

fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia) è rilasciato al titolare del tesserino per l'esercizio venatorio, di cui all'art. 8, ultimo comma della legge 27 dicembre 1977, n. 968 (concernente principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia), residente in Emilia-Romagna che abbia versato il contributo finanziario di cui al comma 2 dell'art. 42 della legge regionale 20/87.

2. Il tesserino d'accesso (T.A.) è rilasciato dal Comitato di coordinamento regionale, di norma tramite le proprie organizzazioni territoriali provinciale e locali, sulla base dei programmi di gestione dei singoli T.G.S.C., con particolare riferimento a quanto stabilito dalla lettera b) comma 6 dell'art. 44 della legge regionale 20/87.

3. Il tesserino d'accesso può essere rilasciato dal Comitato di coordinamento regionale anche a titolari di tesserino per l'esercizio della caccia residenti in altre regioni con le quali esistono rapporti di reciprocità, assicurando comunque la priorità ai residenti in Emilia-Romagna e con le procedure di cui al comma 2.

4. Il tesserino d'accesso ha validità nella stagione venatoria per la quale è rilasciato.

5. Sono vietati i tesserini omaggio.

**Art. 2.***Partecipazione degli aderenti*

1. Gli organi di gestione e di coordinamento di cui all'art. 43 della legge regionale 20/87, ciascuno secondo le proprie competenze, promuovono la partecipazione degli aderenti alla gestione del territorio ai fini faunistico-venatori.

2. Il Comitato territoriale di gestione, in particolare, promuove, attraverso il programma di gestione:

- 1) prevenzione dei danni alle produzioni agricole;
- 2) catture ed immissione della selvaggina;
- 3) protezione dei nidi e dei nuovi nati;
- 4) costruzione, manutenzione e funzionamento di apprestamenti tecnici per l'ambientamento e la conservazione della selvaggina;
- 5) pastorazione della selvaggina;
- 6) tabellamento e stabellamento dei T.G.S.C. e degli ambiti territoriali protetti.

**Art. 3.***Gestione economica*

1. La gestione economica avviene secondo le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 42, al comma 2 dell'art. 48 della legge regionale 20/87, nonché all'art. 6 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 27.

2. I comitati territoriali che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del successivo art. 6 unificano le loro gestioni finanziarie.

3. Il rendiconto annuale dei T.G.S.C. è pubblicato e diffuso presso gli enti pubblici e le associazioni interessate alla gestione sociale.

**Art. 4.***Individuazione dei territori da destinare a gestione sociale*

1. Nella predisposizione dei piani territoriali faunistici, di cui all'art. 2 della legge regionale 20/87, le Province, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 40, comma 6 della medesima legge regionale, istituiscono i T.G.S.C., dando priorità alle zone umide ed alle aree aventi maggiore interesse ambientale e faunistico, che non siano state incluse in oasi di protezione della fauna o zone di ripopolamento e cattura.

**Art. 5.***Aree di rispetto all'interno dei T.G.S.C.*

1. La individuazione di aree di rispetto di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 42 della legge regionale 20/87 e le modalità di gestione sono parte del programma di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 44 della medesima legge.

2. Le aree di rispetto vengono considerate ambiti di protezione ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 20/87, e ivi è sempre vietato l'esercizio venatorio.

3. Nelle aree di rispetto possono essere organizzate, secondo le modalità previste dalla legge regionale 20/87, catture di selvaggina stanziale.

#### Art. 6.

##### *Accesso dei cacciatori residenti in Emilia-Romagna*

1. Le modalità di accesso dei cacciatori ai territori destinati alla gestione sociale e l'attività venatoria all'interno dei medesimi territori sono fissate dal programma annuale di gestione di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 44 della legge regionale 20/87, formulato secondo lo schema di programma tipo di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 48 della legge regionale 20/87.

2. Il programma annuale di gestione è approvato dalla Giunta dell'Amministrazione provinciale territorialmente competente, acquisito il parere del Comitato provinciale e del Comitato regionale di coordinamento dei T.G.S.C.

3. Ai fini dell'approvazione del piano annuale di gestione, la Giunta provinciale accerta che siano assicurate le finalità della gestione sociale della caccia di cui al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 20/87. La Giunta provinciale, in particolare, accerta che il piano annuale definisca i parametri gestionali e rispetti le procedure di cui, rispettivamente, al comma 6 dell'art. 44 ed alla lettera a) del comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 20/87.

4. Sulla base di accertate esigenze connesse con una razionale programmazione delle presenze venatorie in due o più territori destinati alla gestione sociale, su richiesta dei competenti Comitati territoriali, la Giunta provinciale approva piani coordinati di gestione.

5. I territori per i quali la Giunta provinciale abbia approvato piani coordinati di gestione costituiscono un'area coordinata per la gestione sociale.

6. Il cacciatore per la durata dell'intera stagione venatoria ha facoltà di esercizio venatorio in un solo territorio di gestione sociale o in una area coordinata fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

7. L'attività di addestramento dei cani è consentita al cacciatore in possesso del tesserino d'accesso nel solo territorio a gestione sociale o nella sola area coordinata, di cui al comma 6.

8. Il territorio a gestione sociale o l'area coordinata prescelta è annotata sul tesserino di accesso.

#### Art. 7.

##### *Forme speciali di caccia in T.G.S.C.*

1. Le forme speciali di caccia di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 20/87 sono promosse, secondo quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 48 della medesima legge regionale, dal Comitato di coordinamento regionale, d'intesa con i Comitati di coordinamento provinciale e con i Comitati territoriali competenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comitato di coordinamento regionale promuove e coordina la individuazione dei territori da destinare a forme speciali di caccia e i programmi di gestione.

3. Il programma di gestione riguarda:

- a) il periodo di esercizio venatorio;
- b) il numero dei cacciatori da ammettere, garantendo comunque la presenza di almeno il 60% di cacciatori non residenti nei Comuni dove è ubicato il terreno destinato a forme speciali di caccia;
- c) il metodo di consegna dei permessi e l'eventuale rimborso delle spese vive di organizzazione;
- d) le modalità di assegnazione degli apprestamenti predisposti.

4. I programmi di gestione sono approvati dalla Giunta provinciale territorialmente competente sentita la Consulta provinciale.

5. L'autorizzazione di appostamento fisso per nuovi impianti o di rinnovo per quelli esistenti nei territori con forme speciali di caccia viene rilasciata dalla Provincia sentito il Comitato di coordinamento provinciale T.G.S.C. Il titolare, per accedere, all'appostamento, deve essere in possesso del tesserino di accesso.

6. I territori destinati alle sole forme di caccia speciale vengono delimitati da tabelle recanti la scritta: «Regione Emilia-Romagna - T.G.S.C. ... - zone caccia speciale - legge regionale 15 maggio 1987, n. 20».

#### Art. 8.

##### *Caccia alla selvaggina migratoria nei T.G.S.C.*

1. La caccia alla selvaggina migratoria acquatica in T.G.S.C. è consentita:

- a) in forma vagante e da appostamento temporaneo nel T.G.S.C. o nell'area coordinata prescelta;
- b) in forma vagante nelle risaie e lungo le rive dei corsi d'acqua indicati espressamente dalle Province;
- c) da appostamento nelle aree di T.G.S.C. nelle quali siano state istituite le forme speciali di caccia di cui alla lettera f) del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 20/87.

2. La caccia alla selvaggina migratoria di terra in T.G.S.C. o in area coordinata diversa da quelle prescelte è regolamentata dal Comitato di coordinamento regionale ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'art. 48 della legge regionale 20/87.

#### Art. 9.

##### *Obblighi del cacciatore*

1. Nei T.G.S.C. è fatto obbligo al cacciatore:

- a) di rispettare le limitazioni all'esercizio venatorio nelle modalità indicate del presente regolamento e nei programmi annuali di gestione approvati dalla Giunta provinciale competente per territorio;
- b) di consentire agli addetti alla vigilanza venatoria che ne abbiano i titoli di verificare il contenuto dell'autoveicolo;
- c) di collaborare alla gestione faunistica del territorio.

#### Art. 10.

##### *Divieti nei T.G.S.C.*

1. Oltre a quanto previsto dalle vigenti leggi sulla caccia, nei T.G.S.C. è fatto divieto:

- a) di detenere selvaggina abbattuta a chiunque non sia titolare del tesserino regionale della Regione Emilia-Romagna per la caccia controllata, fatti salvi i casi di cui al comma 3 dell'art. 1;
- b) di esercitare la caccia nei territori a gestione sociale o in aree omogenee diversi da quelli di cui al comma 6 dell'art. 6;
- c) di accedere con mezzi motorizzati alle aree contigue o comunque alle pertinenze delle strutture di lavoro agricolo se non autorizzati dal proprietario o conduttore del fondo;
- d) di detenere il tesserino di accesso contraffatto, o comunque manomesso;
- e) di ottenere il tesserino di accesso mediante false dichiarazioni, ovvero tacendo l'esistenza di ragioni ostative.

#### Art. 11.

##### *Sanzioni*

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 61 della legge regionale 20/87 e da sue eventuali modifiche ed integrazioni, il Comitato di coordinamento regionale è tenuto a disporre il ritiro del tesserino di accesso di cui all'art. 1 in possesso del cacciatore per la stagione corrente per le seguenti infrazioni:

- a) violazione alle norme per l'esercizio venatorio nei terreni in attualità di coltivazione;
- b) mancato rispetto delle modalità di accesso ai territori per la gestione sociale di cui agli articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento;
- c) mancata esibizione dei documenti di cui all'art. 1;

d) rifiuto a consentire la verifica di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 9;

e) mancato annullo della giornata venatoria o mancata segnatura dei capi abbattuti sul tesserino della caccia controllata;

f) uso di mezzi o strumenti di richiamo non consentiti;

g) caccia nelle aree di rispetto di cui all'art. 5.

2. Negli altri casi può disporre la sospensione del tesserino di accesso per un periodo di nove giornate di effettivo esercizio venatorio.

3. Al cacciatore che esercita la caccia nei T.G.S.C. senza essere titolare del tesserino di accesso viene comminata la sanzione del ritiro del tesserino regionale per l'esercizio della caccia controllata per una stagione venatoria.

4. Le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento vengono applicate secondo le procedure previste dalle leggi regionali 2 settembre 1976, n. 41 (concernente applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie della caccia e della pesca e attuazione della legge 24 dicembre 1975, n. 706) e 28 aprile 1984, n. 21 (concernente disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

5. Quando il tesserino regionale di caccia o il tesserino di accesso di cui all'art. 1 sono necessari per provare l'infrazione accertata, l'agente di vigilanza ha l'obbligo di provvedere al loro ritiro.

6. I provvedimenti assunti dal Presidente delle Giunte provinciali a seguito di infrazioni compiute nei T.G.S.C. vengono trasmessi al Comitato di coordinamento regionale per il presieguito delle procedure di competenza.

7. Le guardie volontarie hanno l'obbligo sempre di stendere il verbale di riferimento.

8. In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi precedenti sono raddoppiate. In caso di seconda recidiva, il tesserino di caccia deve essere ritirato.

#### Art. 12.

##### *Tempi di attuazione*

1. Le Province e i Comitati di gestione e coordinamento di cui all'art. 43 della legge regionale 20/87 adottano gli atti di rispettiva competenza entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

#### Art. 13.

##### *Disposizioni finali*

1. Il Regolamento regionale 26 luglio 1984, n. 41 è abrogato.

2. Per effetto di quanto disposto dal comma 13 dell'art. 7 della legge regionale 27/87, all'entrata in vigore del presente regolamento regionale le disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 27/87 non più in vigore.

3. Per effetto di quanto disposto dal comma 8 dell'art. 54 della legge regionale 27/87, all'entrata in vigore del presente regolamento le disposizioni di cui all'art. 54 della legge regionale 20/87 non sono più in vigore.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 24 luglio 1989.

p. Il presidente: DEL MONTE

89R0691

## LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 26.

**Adozione di un modello organizzativo sperimentale correlato a un nuovo tipo di gestione delle risorse presso alcune unità sanitarie locali della regione Emilia-Romagna - Gestione per budget.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 54 del 16 agosto 1989)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### TITOLO I

### GESTIONE PER BUDGET, SOGGETTI E COMPETENZE

#### Art. 1.

##### *Oggetto e finalità della legge*

1. La presente legge disciplina l'introduzione, in via sperimentale e temporanea, presso le Unità sanitarie locali individuate nella stessa legge, della gestione articolata in centri di responsabilità, denominata gestione per budget, individuando, al fine della sua realizzazione, specifiche responsabilità nell'ambito dell'organizzazione complessiva delle Unità sanitarie locali interessate, in particolare per quanto attiene la definizione degli obiettivi, l'uso delle risorse e i risultati prefissati nell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

#### Art. 2.

##### *Soggetti e durata della sperimentazione*

1. I soggetti incaricati della sperimentazione per budget sono le Unità sanitarie locali n. 16 di Modena, n. 20 di Casalecchio di Reno, n. 27 Bologna Ovest di Bologna, n. 28 Bologna Nord di Bologna e n. 35 di Ravenna.

2. La durata della sperimentazione è triennale e decorre dal primo giorno dell'esercizio finanziario 1990.

3. L'attuazione della sperimentazione della gestione per budget presso le Unità sanitarie locali di cui al precedente primo comma è subordinata all'adozione di un decreto dell'Assessore regionale alla Sanità, attestante la sussistenza, presso le singole Unità sanitarie locali, di condizioni idonee per il concreto esercizio della gestione per budget anche con riferimento all'avvenuta attuazione della contabilità per centri di costi di cui all'art. 90 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, alla installazione di procedure informatiche di raccolta e valutazione dei dati relativi alle prestazioni erogate, nonché alla disposta previsione dell'articolazione e del funzionamento dei centri di budget all'interno dei servizi delle Unità sanitarie locali, approvata dal Comitato di gestione su proposta dell'Ufficio di direzione dell'Unità sanitaria locale interessata.

4. Nel testo della presente legge con la dizione Unità sanitaria locale si intendono solo quelle indicate nel primo comma.

#### Art. 3.

##### *Adeguamento dei servizi alle esigenze della sperimentazione*

1. Le Unità sanitarie locali incaricate della sperimentazione della gestione per budget possono, per la durata della sperimentazione stessa, apportare all'assetto strutturale e funzionale dei servizi le modifiche necessarie alla realizzazione della nuova gestione, anche in deroga a quanto previsto dal Capo II della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1.

2. Il Comitato di gestione, sentito l'Ufficio di direzione, individua le strutture ed i soggetti preposti ed addetti allo svolgimento della gestione per budget.

#### Art. 4.

##### *Modalità di attivazione della gestione per budget*

1. In base agli indirizzi e alle azioni programmatiche definite e approvate dalle Assemblee e dai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali, i singoli preposti al budget predispongono per l'esercizio successivo specifici programmi correlati degli obiettivi da perseguire, dei risultati previsti e delle risorse ritenute necessarie al loro conseguimento.

2. I programmi attinenti allo stesso servizio sono presentati al responsabile del servizio stesso che li coordina di concerto con i singoli preposti al budget.

3. I programmi coordinati sono sottoposti dai responsabili dei servizi all'Ufficio di direzione, per la valutazione della loro conformità complessiva agli indirizzi approvati dall'Unità sanitaria locale e della loro compatibilità con le risorse alla stessa assegnate.

4. I programmi correlati dall'istruttoria svolta sono sottoposti per l'approvazione dall'Ufficio di direzione al Comitato di gestione, che si pronuncia entro il mese di novembre.

5. Nel corso dell'anno l'andamento della gestione per budget è sottoposto a periodiche verifiche al fine di accertare l'esistenza di eventuali scostamenti tra risultati perventivi e risultati conseguiti.

6. L'attività di verifica di cui al precedente comma è svolta dall'Ufficio di direzione, con il supporto di un apposito gruppo tecnico, individuato dallo stesso Ufficio di direzione, formato da dipendenti dell'Unità sanitaria locale in possesso di specifica esperienza in materia.

7. Qualora in sede di verifica emergano scostamenti tali da rendere necessario modificare le originarie previsioni di budget, il gruppo tecnico formula proposte di adeguamento all'Ufficio di direzione, che le sottopone tempestivamente al Comitato di gestione.

## TITOLO II

### CONTRATTI E PERSONALE

#### Art. 5.

##### *Affidamento dell'attività negoziale correlata alla nuova gestione*

1. All'interno delle risorse finanziarie assegnate ai singoli budget, le acquisizioni di beni e servizi, per le quali la legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, prevede il ricorso alla trattativa privata, sono, in deroga alla normativa vigente, disposte direttamente dal responsabile del Servizio provveditorato su delega del Comitato di gestione della Unità sanitaria locale, previo interpello di almeno tre ditte comprese negli elenchi di cui all'art. 69 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il responsabile del Servizio provveditorato trasmette mensilmente al Comitato di gestione il rendiconto della gestione del budget di cui al precedente comma.

3. I Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali, fermo restando il rispetto delle norme previste per l'aggiudicazione di forniture da parte della pubblica Amministrazione, possono altresì demandare ai responsabili del Servizio provveditorato tutti gli adempimenti preliminari alla stipula dei contratti per i quali non è ammesso il ricorso alla trattativa privata, eccettuata l'aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.

4. Le provviste in economia di materiali di consumo di immediato impiego possono essere eseguite fino all'importo di lire dieci milioni senza le modalità previste dal primo comma dell'art. 79 della legge regionale 29 marzo 1980, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 6.

##### *Reclutamento del personale su posti d'organico vacanti o trasformati*

1. Per la durata della sperimentazione le Unità sanitarie locali possono ricoprire i posti vacanti previsti nelle rispettive piante organiche, a condizione di disporre in bilancio dei mezzi di copertura della spesa.

2. Le Unità sanitarie locali sono altresì abilitate, ove ne ravvisino l'esigenza, a trasformare posti vacanti, purché eventuali maggiori oneri derivanti dalla trasformazione trovino copertura in bilancio e sempreché l'operazione non comporti un aumento complessivo dei posti di organico.

3. La copertura dei posti vacanti e la trasformazione degli stessi sono disposti dai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali che ne danno successiva comunicazione alla Regione.

#### Art. 7.

##### *Assunzioni a termine*

1. Nell'arco temporale della sperimentazione, le Unità sanitarie locali interessate, per le esigenze connesse alla realizzazione del sistema di budget, possono instaurare rapporti a tempo determinato nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art. 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554.

2. I Comitati di gestione, altresì, possono conferire, con deliberazione motivata, incarichi professionali di durata non superiore a un triennio, nei limiti di un decimo dei posti di posizione funzionale apicale, in corrispondenza a vacanza di organico.

3. Gli incarichi di cui al precedente comma sono conferiti a soggetti in possesso di requisiti professionali e di esperienza adeguati alle mansioni da svolgere e, se conferiti a personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del Servizio sanitario nazionale, danno titolo allo stesso di essere collocato in aspettativa per tutta la durata dell'incarico.

4. I corrispettivi del personale assunto a contratto per lo svolgimento di incarichi dirigenziali sono determinati con riferimento alla retribuzione prevista per il posto ricoperto, maggiorata fino ad un massimo del cinquanta per cento.

#### Art. 8.

##### *Incentivazioni finalizzate*

1. La Giunta regionale, in relazione all'attivazione della gestione sperimentale, d'intesa con le organizzazioni sindacali definisce le modalità di collegamento dell'istituto della incentivazione alla produttività con il raggiungimento degli obiettivi di budget, e l'ammontare delle risorse utilizzabili ai sensi dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/87.

#### Art. 9.

##### *Norme transitorie e finali*

1. Il Consiglio regionale può integrare l'elenco dei soggetti incaricati della sperimentazione di cui al primo comma dell'art. 2, non oltre il sesto mese dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 agosto 1989

p. Il presidente: DEL MONTE

89R0726

LEGGE REGIONALE 14 agosto 1989, n. 27.

**Norme concernenti la realizzazione di politiche di sostegno alle scelte di procreazione ed agli impegni di cura verso i figli.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 54 del 16 agosto 1989)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO.

## IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1.

##### *Finalità*

1. Con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dall'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, la regione Emilia-Romagna sostiene il diritto della persona alla scelta libera e responsabile nella sessualità e nella procreazione, quale esercizio di autodeterminazione, e ne riconosce la altissima rilevanza personale e sociale. Sostiene la corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura ed educazione dei figli, riconoscendo l'altissima rilevanza personale e sociale della maternità e della paternità.

2. Per conseguire tali finalità e anche allo scopo di prevenire l'aborto, la regione, in attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194, favorisce e promuove programmi d'intervento finalizzati:

- a) alla diffusione dell'informazione sui temi della sessualità;
- b) alla promozione e al sostegno della regolazione e del controllo della fertilità;
- c) al sostegno delle volontà procreative anche mediante azioni volte a rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla loro realizzazione;
- d) al supporto della persona singola, delle famiglie e delle coppie nell'assolvimento degli impegni genitoriali.

##### Art. 2.

##### *Coordinamento delle politiche di intervento*

1. La regione orienta i propri strumenti di programmazione al perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, potenzia le politiche di settore, adotta criteri tesi a garantire il coordinamento, l'integrazione e l'unitarietà delle stesse e ne verifica l'attuazione.

2. La regione riconosce il ruolo di primario rilievo dei soggetti non istituzionali, privati e del volontariato. Per perseguire le finalità della presente legge hanno titolo a concorrere a realizzare gli interventi previsti:

- a) i soggetti di cui agli articoli 14 e 16 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2;
- b) i soggetti di cui agli articoli 12 e 22 della presente legge;
- c) i soggetti di cui agli articoli 5, 8, 10, 11 della presente legge per gli interventi ivi precisati.

I soggetti di cui alle lettere a) e b) hanno titolo a richiedere il convenzionamento con i comuni singoli ed associati secondo le norme della presente legge.

I soggetti di cui alla lettera c) hanno titolo a collaborare, anche attraverso la stipula di convenzioni, con i comuni singoli o associati secondo le norme della presente legge.

I consultori istituiti o da istituire ai sensi dell'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405 devono essere espressamente autorizzati.

3. In tale ambito, con le modalità disciplinate dalle leggi regionali vigenti e dal Titolo V della presente legge, la regione promuove progetti degli Enti locali, delle Unità sanitarie locali e di soggetti non istituzionali sostenendo, in particolare, quelli che abbiano il carattere della sperimentazione e dell'innovazione sotto il profilo dei contenuti, dell'organizzazione e delle modalità di intervento.

### Art. 3.

#### *Interventi*

1. Gli interventi previsti dalla presente legge riguardano:

a) il potenziamento e la qualificazione delle attività di informazione in ordine alla sessualità ed alla procreazione responsabile, e delle attività di consulenza in ordine alle stesse nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità psicofisica delle persone;

b) l'informazione sui diritti spettanti in base alle leggi e alle normative vigenti in materia di tutela della maternità e della lavoratrice madre, di parità uomo-donna;

c) la qualificazione dell'assistenza sanitaria e sociale alla gravidanza ed alla maternità nonché lo sviluppo degli interventi finalizzati alla cura della sterilità;

d) la riorganizzazione dei servizi socio-educativi riguardanti l'infanzia e le famiglie impegnate nella cura dei bambini;

e) le iniziative volte a favorire l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna nonché volte a promuovere maggiore condivisione da parte del padre degli impegni di cura ed educazione dei figli;

f) le attività di informazione, consulenza e sostegno alle vittime di violenza sessuale e assistenza in favore dei minori che abbiano subito maltrattamenti;

g) la qualificazione degli interventi di informazione, consulenza e sostegno a coppie e a famiglie che hanno problemi relazionali;

h) il potenziamento degli interventi informativi, sociali e assistenziali a sostegno delle volontà procreative e a supporto degli impegni dei genitori anche a favore della popolazione detenuta;

i) l'aggiornamento degli operatori impegnati negli interventi concernenti la famiglia, la maternità e l'infanzia;

l) la rilevazione di dati, lo studio, e la ricerca inerenti le materie della presente legge.

2. La Giunta regionale, avvalendosi della collaborazione dei servizi pubblici e di soggetti non istituzionali operanti sul territorio, predispone opuscoli, da distribuire gratuitamente attraverso i consultori familiari, i servizi sanitari, sociali, educativi, socio-assistenziali pubblici e privati e solidaristici, contenenti le informazioni sugli interventi pubblici e privati previsti nel precedente comma con particolare riferimento alle prestazioni erogate e alle modalità di accesso.

3. La regione promuove inoltre una conferenza periodica sulle famiglie finalizzata all'informazione sulle politiche attuate in materia, al confronto culturale, politico e istituzionale sulla tematica familiare.

### TITOLO II

#### SESSUALITÀ, PROCREAZIONE E NASCITA

##### Art. 4.

##### *Sessualità e procreazione responsabile*

1. Con riferimento agli obiettivi e agli strumenti del Piano sanitario regionale, la Regione promuove iniziative e progetti finalizzati alla informazione sui temi della sessualità, al sostegno della responsabilità procreativa e ne verifica l'attuazione.

2. Le Unità sanitarie locali, tramite i consultori familiari, assicurano fra l'altro:

a) la realizzazione di programmi informativi riguardanti la procreazione responsabile rivolti a gruppi omogenei di popolazione;

b) il potenziamento qualitativo e quantitativo della consulenza contraccettiva che preveda massima personalizzazione dell'intervento, approccio di tipo multidisciplinare, informazioni scientifiche e assistenza sulle diverse metodologie, comprese quelle non sanitarie.

## Art. 5.

*Interventi specifici per i giovani*

1. La regione promuove programmi specifici di interventi sui temi della sessualità e della procreazione responsabile rivolti agli adolescenti e ai giovani. A tal fine, le Unità sanitarie locali, tramite i consultori familiari realizzano:

a) attività di informazione e consulenza all'interno dei consultori familiari organizzata in spazi e con modalità adeguate alle caratteristiche di tale fascia di età;

b) iniziative di informazione e sensibilizzazione da attuarsi presso sedi di aggregazione giovanile;

c) interventi, in collaborazione con gli organi collegiali della scuola secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416 e con i Comitati di gestione sociale dei centri di formazione professionale di cui all'art. 14 della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, finalizzati all'aggiornamento degli insegnanti, al confronto educativo con i genitori, alla informazione degli studenti;

d) iniziative informative, a carattere formativo e di sensibilizzazione rivolte ai genitori, ai fini del sostegno della loro funzione educativa.

2. La Giunta regionale emana direttive concernenti criteri per la definizione dei contenuti, delle modalità di intervento e di verifica delle attività previste nel presente articolo e provvede alla ripartizione dei relativi fondi secondo le modalità stabilite con la legge di approvazione del Piano sanitario regionale.

3. Le Unità sanitarie locali possono attuare le attività di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma, anche in collaborazione o su proposta dei consultori privati di cui all'art. 22, nonché con soggetti non istituzionali di cui alla legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 e, avuto riguardo alla specificità delle singole iniziative, con gruppi, organismi, associazioni giovanili e dei genitori; possono altresì sostenere iniziative particolarmente innovative e qualificate di cui alle medesime attività poste in essere da tali soggetti.

4. La Giunta regionale promuove e favorisce, anche avvalendosi della collaborazione dell'Istituto regionale per l'apprendimento e d'intesa con l'Istituto di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, la realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione in ambito educativo sui temi della sessualità e della procreazione responsabile.

## Art. 6.

*Tutela della procreazione*

1. La Regione, al fine di prevenire e rimuovere le cause che impediscono la realizzazione delle decisioni procreative, promuove e incentiva, con riferimento agli obiettivi della programmazione sanitaria regionale, la ricerca lo sviluppo e la qualificazione degli interventi delle Unità sanitarie locali finalizzati alla prevenzione dell'abortività spontanea e alla cura della sterilità.

2. Anche con riferimento ai programmi di ricerca sanitaria finalizzata di cui alla legge regionale 25 marzo 1983, n. 12, la regione promuove rilevazioni, studi e ricerche concernenti:

a) le cause dell'abortività spontanea, la loro articolazione e il loro rapporto con condizioni ambientali, luoghi di lavoro o stili di vita;

b) la dimensione quantitativa e l'approfondimento delle conoscenze riguardanti la sterilità individuale o di coppia;

c) gli aspetti clinico-assistenziali, socio-culturali, psicologico-relazionali e etico-giuridici della fecondazione artificiale.

3. La regione, inoltre, promuove la qualificazione degli interventi sanitari riguardanti le gravidanze a rischio di abortività, lo sviluppo degli interventi finalizzati alla diagnosi ed alla cura della sterilità ed a dare risposta all'infertilità.

A tal fine la Giunta regionale provvede alla ripartizione dei relativi fondi secondo le modalità stabilite con la legge di approvazione del Piano sanitario regionale.

## Art. 7.

*Controllo delle malattie congenite ed ereditarie*

1. La regione, nel quadro del Piano sanitario regionale, promuove il potenziamento qualitativo e quantitativo ed il coordinamento delle attività e dei servizi finalizzati alla prevenzione e al controllo delle malattie congenite ed ereditarie, attraverso interventi di educazione sanitaria, di consulenza genetica e di diagnostica in fase preconcezionale, prenatale e postnatale.

2. Al fine di garantire interventi clinici e assistenziali di particolare complessità, la regione favorisce lo sviluppo di studi e ricerche, anche in collaborazione con l'Università ed individua le funzioni multizonali a bacino di utenza provinciale e regionale.

## Art. 8.

*Percorso nascita*

1. In relazione agli obiettivi del Piano sanitario regionale relativi alla tutela della gravidanza e della maternità, le Unità sanitarie locali definiscono e organizzano un sistema articolato di prestazioni, denominato "percorso nascita", in grado di fornire, secondo criteri di massima integrazione, fruibilità e coordinamento tra i diversi presidi socio-sanitari coinvolti, il complesso degli interventi afferenti la gravidanza, la nascita e il puerperio.

2. Tale percorso deve, fra l'altro, prevedere:

a) la consulenza preconcezionale;

b) il controllo sanitario della gravidanza con particolare riguardo alla diagnosi precoce e all'assistenza delle gravidanze a rischio anche al fine di ridurre i fattori di rischio ambientali, personali e iatrogeni;

c) corsi di preparazione alla nascita;

d) l'assistenza domiciliare al puerperio.

3. In riferimento al "percorso nascita", le Unità sanitarie locali garantiscono il coordinamento degli interventi territoriali e ospedalieri anche mediante appositi protocolli di collaborazione. Il raccordo e la continuità dei diversi interventi devono essere documentati anche mediante una apposita scheda, a disposizione della donna.

4. Le Unità sanitarie locali, nell'ambito del "percorso nascita", assicurano informazioni:

a) sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale con particolare attenzione a quanto previsto al successivo art. 9, e sulle modalità necessarie per il loro rispetto;

b) sui servizi sociali, sanitari e assistenziali presenti nel territorio per la tutela della gravidanza e della maternità nonché sulle modalità richieste per il loro utilizzo;

c) su associazioni o gruppi non istituzionali che operano in questo ambito.

5. Le Unità sanitarie locali possono altresì prevedere forme di collaborazione e di convenzione per la realizzazione di iniziative socio-sanitarie a particolare valenza promozionale nonché per studi e ricerche con consultori di cui all'art. 22, soggetti non istituzionali di cui alla legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, gruppi, movimenti ed associazioni che abbiano fini istituzionali ricompresi nelle materie regolate dal presente articolo e possiedano i necessari requisiti di esperienza e competenza nonché adeguate capacità tecniche, organizzative ed operative e non abbiano scopo di lucro.

## Art. 9.

*Tutela psico-affettiva della nascita*

1. Al fine di promuovere un maggior benessere psico-fisico della madre e del bambino, le funzioni ospedaliere nell'ambito delle strutture pubbliche e private convenzionate debbono essere svolte secondo modalità cliniche ed organizzative che favoriscano il processo naturale della nascita, la nascita non traumatica e la partecipazione attiva della donna sia in corso di travaglio che durante e dopo il parto.

2. In particolare dette funzioni devono essere esercitate in modo da garantire:

a) il diritto della donna alla riservatezza e all'intimità e la possibilità di essere accompagnata in ogni fase del parto dal padre del nascituro o da altra persona da lei scelta;

b) una organizzazione dei reparti che preveda stanze di degenza riservate alle puerpere;

c) la possibilità di permanenza del neonato accanto alla madre, per tutta la durata della degenza, senza che su di essa gravino compiti assistenziali;

d) la flessibilità di orario per l'accesso alla stanza della puerpera da parte del padre del neonato o di altra persona da lei indicata;

e) la possibilità di accesso al nido da parte di entrambi i genitori, fermi restando i limiti previsti dalla legislazione sanitaria relativamente a particolari stati di morbilità;

f) la possibilità di permanenza di uno dei genitori ai reparti di terapia intensiva neonatale, alle condizioni e alle modalità di cui all'art. 6 della legge regionale 1º aprile 1980, n. 24;

g) il sostegno dell'allattamento precoce al seno nel rispetto delle opzioni della donna;

h) il coinvolgimento del padre nell'esperienza della nascita e negli impegni di accudimento del neonato.

3. Le Unità sanitarie locali provvedono ai necessari adeguamenti strutturali ed organizzativi dei presidi ospedalieri, abilitati all'assistenza ostetrico-ginecologica secondo le indicazioni del Piano sanitario regionale, allestendo, in particolare, spazi unici e singolarmente fruibili, per il travaglio ed il parto, nonché stanze di degenza per il puerperio che consentano adeguate condizioni di confort e che siano predisposte anche per l'accudimento del neonato.

A tal fine la Giunta regionale provvede alla ripartizione dei relativi fondi nell'ambito dei piani poliennali regionali di investimento sulle strutture sanitarie.

4. La regione promuove la realizzazione da parte delle Unità sanitarie locali di progetti sperimentali finalizzati all'assistenza ai parti fisiologici.

Tali progetti devono prevedere:

a) l'organizzazione di spazi ospedalieri funzionalmente autonomi;

b) l'adozione di modalità clinico-assistenziali che favoriscano il processo naturale della nascita;

c) la possibilità della donna di autorganizzarsi il proprio parto;

d) una attività di aggiornamento comune per gli operatori.

A tal fine la Giunta regionale provvede alla ripartizione dei relativi fondi secondo le modalità stabilite con la legge di approvazione del Piano sanitario regionale.

5. La Giunta regionale definisce, con apposito atto di indirizzo, i criteri, le modalità tecniche e organizzative per la sperimentazione da parte delle Unità sanitarie locali dell'assistenza domiciliare al parto per gravidanze non a rischio, se richiesta dalla donna, prevedendo che sia assicurato, in particolare, il collegamento con le strutture ospedaliere.

### TITOLO III

#### SERVIZI ALLE FAMIGLIE, ALLA DONNA E ALL'INFANZIA

#### Art. 10.

##### *Interventi socio-educativi per la prima infanzia*

1. Ad integrazione di quanto previsto nella legge regionale 7 marzo 1973, n. 15, i servizi socio-educativi per la prima infanzia devono prevedere modalità organizzative flessibili allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie con particolare attenzione a quelle monoparentali.

2. Nell'ambito degli interventi di cui alla lett. d), del primo comma dell'art. 3, la regione promuove progetti, incentiva e sostiene iniziative e sperimentazioni degli Enti locali relativamente ai servizi socio-educativi per la prima infanzia tese a:

a) garantirne le modalità organizzative e di accesso tali da consentire frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee;

b) potenziare gli asili nido esistenti, laddove si è in presenza di liste di attesa, anche attraverso convenzioni con soggetti privati senza finalità di lucro che gestiscano servizi secondo standard qualitativi e organizzativi definiti dalla regione e attraverso l'apporto del volontariato e di attività sociali di autorganizzazione;

c) attivare anche attraverso l'utilizzo delle strutture esistenti, spazi di aggregazione con caratteristiche ludiche, educative e culturali per bambini, genitori e adulti con bambini;

d) caratterizzare complessivamente tali servizi come centri educativi di territorio in grado di elaborare una pluralità di prestazioni ed una più elevata cultura dell'infanzia anche attraverso il coinvolgimento dei genitori, del volontariato e della comunità locale;

e) favorire la disponibilità delle strutture e dei supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche e socio-educative rivolte all'infanzia, non coperte dall'orario dei servizi, promosse da gruppi di volontariato e famiglie autorganizzate.

3. Per la realizzazione dei programmi di cui al secondo comma sono destinate risorse finanziarie specifiche nell'ambito dei fondi di cui alle leggi regionali 22 dicembre 1972, n. 14 e 21 giugno 1978, n. 17 e successive integrazioni e modificazioni.

#### Art. 11.

##### *Centro per le famiglie*

1. Al fine di sostenere gli impegni e le responsabilità dei genitori la regione promuove e incentiva l'istituzione, in via sperimentale, da parte dei comuni, di centri per le famiglie con bambini aventi lo scopo di fornire informazioni, mobilitare e raccordare risorse pubbliche, private solidaristiche, favorire iniziative sociali di mutuo aiuto.

2. I centri svolgono in particolare:

a) censimento dei bisogni e dei servizi inerenti i compiti di cura dei bambini e di organizzazione della vita quotidiana delle famiglie nonché promozione e coordinamento delle risorse con particolare attenzione ai nuclei con un solo genitore convivente e a quelli con bambini portatori di handicap;

b) promozione di supporti organizzativi e tecnici ed erogazioni di contributi economici a favore di gruppi e famiglie che realizzano iniziative di mutuo aiuto in ordine all'impegno di cura e di educazione dell'infanzia;

c) informazione in ordine alla legislazione, ai servizi e alle risorse attinenti la condizione femminile, l'uguaglianza di opportunità tra uomo e donna, il diritto di famiglia, la maternità, la paternità e l'infanzia;

d) realizzazione di iniziative promozionali, di studio e ricerca sulla condizione dell'infanzia, sulla prevenzione della violenza e dei maltrattamenti contro i minori, sulla condizione femminile e delle famiglie, con particolare riguardo alla corresponsabilità dei genitori negli impegni di cura verso i figli.

#### Art. 12.

##### *Istituzione dei centri*

1. Al fine dell'istituzione dei centri di cui al precedente art. 11 la Giunta regionale emana, entro un anno dalla approvazione della presente legge, apposite direttive che individuano tempi di attuazione, criteri organizzativi e modalità di coordinamento con le attività dei consultori familiari.

2. I comuni possono deliberare di gestire in forma associata il centro per le famiglie secondo le modalità di cui al Titolo IV della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2. In tal caso l'attività del centro rientra nelle competenze tecnico-funzionali del Servizio sociale dell'Unità sanitaria locale.

3. I comuni singoli o associati possono stipulare, ai fini della realizzazione delle attività del centro, convenzioni con soggetti non istituzionali di cui agli articoli 14 e 16 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 con le modalità di cui all'art. 20 della medesima legge, nonché con associazioni, fondazioni e istituzioni private, anche a carattere cooperativo, dotate o meno di personalità giuridica, che dimostrino di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) legale rappresentanza nel territorio regionale;

b) assenza di scopo di lucro;

c) fini istituzionali ricompresi nelle materie regolate dalla presente legge;

d) aver svolto da almeno un anno attività di informazione, di consulenza e di supporto ai singoli in ordine alle tematiche di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 11.

4. L'accertamento dei requisiti di cui al precedente comma viene fatto con le procedure previste dagli articoli 15 e 17 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 dai soggetti che istituiscono il centro.

5. La Regione provvede alla ripartizione delle relative risorse con le modalità stabilite dall'art. 41 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2.

## Art. 13.

*Interventi per problemi relazionali di coppia e di famiglia*

1. La Regione promuove e sostiene il potenziamento degli interventi psico-sociali riferiti alle problematiche relazionali nei rapporti di coppia e di convivenza familiare.

2. In tal senso le Unità sanitarie locali, nell'ambito delle attività dei consultori familiari, prevedono la qualificazione e lo sviluppo degli interventi professionali di consulenza e sostegno, in particolare per:

- a) difficoltà relazionali nei rapporti di coppia e di famiglia anche con riferimento a problemi di maltrattamento e violenza;
- b) problemi educativi nel rapporto fra genitori e figli;
- c) problemi di separazione e divorzio con particolare attenzione alle esigenze dei figli nei confronti della nuova configurazione familiare e al rapporto col genitore non convivente;
- d) problematiche educative, organizzative e di accudimento riferite a situazioni familiari monoparentali.

3. Le Unità sanitarie locali devono prevedere specifici piani di aggiornamento per gli operatori impegnati nell'attuazione degli interventi di cui al comma precedente, con criteri e metodologie finalizzati al miglioramento delle competenze di consulenza relazionale e in materia di diritto di famiglia.

## Art. 14.

*Iniziativa promozionale rivolta alle donne*

1. Al fine di promuovere uguali opportunità fra uomo e donna, la regione coordina e finanzia progetti, nell'ambito dei programmi di cui alle leggi di seguito indicate, e tenuto conto delle proposte della Commissione regionale per la realizzazione della parità, rivolti prioritariamente alle donne riguardanti in particolare:

- a) aggiornamento, riqualificazione, riorientamento e riconversione professionale ai sensi della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) iniziative culturali e di educazione permanente ai sensi delle leggi regionali 10 aprile 1986, n. 9 e successive integrazioni e modificazioni, e 25 gennaio 1983, n. 6;
- c) costituzione e primo sviluppo di cooperative, forme associative, imprese artigiane o altre imprese (ditte individuali o società di persone), costituite da donne o a forte incidenza di manodopera femminile, ai sensi della legge regionale 10 settembre 1987, n. 29;
- d) sperimentazione di azioni positive, ai sensi della legge regionale 10 settembre 1987, n. 29, per l'ingresso o il rientro delle donne nel mercato del lavoro dopo la maternità, caratterizzati anche da particolare flessibilità dei tempi lavorativi.

2. La regione e gli Enti locali realizzano apposite e mirate iniziative di informazione sui programmi e sulle attività poste in essere ai sensi del presente articolo.

## TITOLO IV

## INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI

## Art. 15.

*Programmazione socio-assistenziale*

1. Nell'ambito del piano socio-assistenziale di cui all'art. 38 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 recante norme sul riordino e la programmazione delle funzioni di assistenza sociale, la Regione promuove il potenziamento, la qualificazione e la riorganizzazione degli interventi socio-assistenziali a sostegno delle decisioni procreative, delle gravidanze e delle maternità in situazioni di difficoltà sociale, degli impegni educativi e di cura dell'infanzia individuando uno specifico progetto obiettivo "famiglia-procreazione-infanzia" coordinato e integrato con il Piano sanitario.

2. I piani socio-assistenziali locali di cui all'art. 39 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, nonché i programmi attuativi dei comuni singoli o associati, definiscono, per la realizzazione di quanto previsto nel precedente comma, un analogo progetto-obiettivo che faccia anche riferimento ai servizi socio-educativi per l'infanzia e allo sviluppo di risorse e interventi promozionali a supporto degli impegni dei genitori e dei parenti.

## Art. 16.

*Finalità degli interventi socio-assistenziali*

1. In relazione agli obiettivi del piano socio-assistenziale, di cui all'art. 39 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, le Unità sanitarie locali predispongono ed attivano, ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, un sistema articolato di prestazioni socio-assistenziali che assicurino il soddisfacimento delle essenziali esigenze di vita; favorisca il benessere psico-fisico del bambino nel proprio ambiente familiare; sia in grado di affrontare gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle decisioni procreative, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della legge 22 maggio 1978, n. 19.

2. Le prestazioni socio-assistenziali devono tendere anche alla promozione dell'autonomia delle persone, al sostegno delle competenze di cura ed educazione dei figli e alla promozione della corresponsabilità dei genitori.

3. Le prestazioni di cui al primo comma sono assicurate dalle Unità sanitarie locali anche con l'apporto dei soggetti non istituzionali di cui al Titolo III della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 e con le modalità previste nel medesimo titolo.

4. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui al presente articolo, le Unità sanitarie locali garantiscono la massima tempestività degli interventi onde evitare pregiudizio alla prosecuzione della gravidanza, alla maternità e alla cura dei figli, promuovono l'attivazione e il raccordo di tutte le risorse pubbliche, private di volontariato e di mutuo aiuto impegnate per la tutela sociale della maternità e dell'infanzia, nel rispetto, in ogni caso, della dignità della persona e del diritto alla riservatezza di cui all'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2.

## Art. 17.

*Tipologia degli interventi socio-assistenziali*

1. Con riferimento alle finalità ed alle modalità indicate nel precedente articolo 16, gli interventi socio-assistenziali posti in essere dalle Unità sanitarie locali consistono, fra l'altro: nell'assistenza economica, nei prestiti sull'onore, nell'assistenza domiciliare a prevalente aiuto domestico, nell'assistenza di tipo socio-educativo, anche domiciliare, nella disponibilità di strutture residenziali per gestanti, donne sole o con figli, in soluzioni di appoggio e ospitalità presso famiglie.

2. L'assistenza economica consiste nella erogazione di contributi in denaro, continuativi o *una tantum*, in favore di gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, di persone sole o con figli e di famiglie con bambini, in situazioni di non autonomia economica temporanea, comprensive anche di eventuali oneri per l'accesso ai servizi socio-educativi per la prima infanzia.

3. I prestiti sull'onore consistono nella concessione, attraverso apposite convenzioni con istituti di credito, di prestiti a tasso zero secondo piani di restituzione concordati. L'onere degli interessi è a carico del soggetto erogatore; il credito può essere concesso in presenza di situazioni temporanee di gravi difficoltà finanziarie a favore dei soggetti di cui al precedente secondo comma, ed in luogo delle erogazioni ivi previste.

4. L'assistenza domiciliare a prevalente aiuto domestico consiste nell'attività di aiuto in favore di famiglie con bambini, donne gestanti o madri che, per motivi sanitari, di pesante carico familiare o per problemi di tipo educativo, hanno difficoltà nell'assolvere gli impegni connessi alla vita quotidiana.

5. L'assistenza socio-educativa consiste nell'attivazione di piani di intervento in grado di promuovere l'acquisizione e il miglioramento delle capacità educative di genitori che al riguardo presentano gravi difficoltà.

6. Le strutture residenziali sono finalizzate anche all'accoglienza temporanea di gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, di donne sole o con figli per le quali si sia resa incompatibile la permanenza nel proprio nucleo di convivenza anche a causa di maltrattamenti e violenza.

7. Le soluzioni di appoggio e ospitalità presso famiglie consistono nel ricorso a cittadini e a famiglie disponibili, l'accoglienza temporanea o a forme diversificate di supporto in favore di gestanti in difficoltà nella prosecuzione della gravidanza, di donne, sole o con figli con problemi di autonomia personale nonché di famiglie con problemi di emarginazione sociale.

8. La Regione concorre alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo con i fondi di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2.

#### Art. 18.

##### *Situazione a grave difficoltà sociale*

1. In attuazione delle finalità di cui al precedente art. 16, le unità sanitarie locali assicurano piani di intervento, diretto o convenzionato, che prevedono misure specifiche per situazioni personali e familiari che presentano gravi difficoltà sociali.

2. Sono considerate, tra le altre, situazioni di grave difficoltà sociale in cui uno o entrambi i genitori, donne, gestanti o madri, presentano gravi problematiche sanitarie, psichiatriche, di tossicodipendenza, di grave emarginazione sociale.

3. I piani di intervento, caratterizzati da una pluralità di risposte sanitarie e socio-assistenziali, devono prevedere la massima tempestività degli interventi attraverso strumenti idonei ad evidenziare le situazioni di bisogno nel rispetto in ogni caso della dignità della persona e del diritto alla riservatezza, previsti all'art. 4 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2. Tali piani devono inoltre prevedere un coordinamento tecnico da parte di uno dei servizi interessati.

#### Art. 19.

##### *Integrazione degli interventi*

1. Al fine di garantire la globalità e l'unitarietà delle prestazioni, il comitato di gestione e l'ufficio di direzione, nell'ambito dei compiti ad essi attribuiti dagli articoli 21 e 37 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, assicurano, mediante appositi provvedimenti, l'integrazione degli interventi sanitari con quelli socio-assistenziali.

2. Per la realizzazione, a livello distrettuale, dell'integrazione di cui al comma precedente, la regione promuove e incentiva progetti sperimentali delle unità sanitarie locali e provvede alla ripartizione dei fondi relativi secondo le modalità stabilite dalla legge di approvazione del piano sanitario regionale e dal piano socio-assistenziale regionale.

3. I progetti di cui al precedente comma devono prevedere una organizzazione coordinata dei servizi e delle attività distrettuali sanitarie e socio-assistenziali riguardanti la famiglia, la maternità e l'infanzia ed in particolare:

a) momenti unitari di programmazione e verifica delle prestazioni distrettuali sanitarie e socio-assistenziali;

b) tendenziale accorpamento degli interventi sanitari e socio-assistenziali in una unica sede di erogazione;

c) iniziative comuni di aggiornamento professionale per gli operatori sanitari e sociali impegnati in tale ambito.

### TITOLO V

#### DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

#### Art. 20.

##### *Esercizio delle funzioni sanitarie e socio-assistenziali e collocazione territoriale*

1. Il complesso degli interventi sanitari e socio-assistenziali delle unità sanitarie locali a collocazione territoriale di cui alla presente legge deve essere assicurato dal servizio per la procreazione libera e responsabile e per l'assistenza sanitaria alla maternità, infanzia età evolutiva e del servizio sociale di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 40 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 e all'art. 25 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2.

2. Gli interventi sanitari di cui al precedente comma sono attuati dal servizio per la procreazione libera e responsabile e per l'assistenza sanitaria alla maternità, infanzia, età evolutiva nell'ambito delle attività consultoriali; gli interventi a carattere socio-assistenziale sono attuati dal servizio sociale nell'ambito delle attività consultoriali o di altre articolazioni del servizio medesimo di cui all'art. 25 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2.

#### Art. 21.

##### *Attività dei consultori familiari*

1. In attuazione delle finalità stabilite nelle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e 22 maggio 1978, n. 194 nonché delle previsioni del piano sanitario regionale e nell'ambito dell'organizzazione dei servizi delle unità sanitarie locali di cui alle leggi regionali 3 gennaio 1980, n. 1 e 12 gennaio 1985, n. 2, in base a direttive della giunta regionale, le attività principali dei consultori familiari riguardano:

a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale in materia di tutela sociale della maternità, sulle modalità necessarie per il loro rispetto;

b) l'informazione sui servizi sociali, sanitari, assistenziali, pubblici e di soggetti non istituzionali, operanti sul territorio, sulle prestazioni erogate e sulle modalità per accedervi;

c) l'attività di informazione e consulenza sui temi della sessualità;

d) l'assistenza sanitaria, psicologia e sociale inerente la procreazione responsabile, la consulenza e la somministrazione di contraccettivi, l'informazione e la consulenza sulla regolazione e il controllo della fertilità;

e) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale inerente la tutela della gravidanza e della maternità e l'assistenza domiciliare al puerperio;

f) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie che richiedono l'interruzione volontaria di gravidanza, secondo le procedure di cui agli articoli 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

g) gli interventi socio-sanitari riferiti alla pubertà e alla menopausa;

h) gli interventi sanitari di specialità ginecologica di base e gli interventi finalizzati alla diagnosi precoce dei tumori femminili;

i) l'assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia per difficoltà relazionali, per problemi di separazione sul diritto di famiglia;

j) l'assistenza al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine sessuale e l'assistenza alla donna per problemi di violenza sessuale;

m) l'assistenza psicologica e sociale nei confronti dei minorenni che intendono contrarre matrimonio, prestando, se richiesta, collaborazione all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 84 del Codice civile;

n) l'attività di informazione, di educazione alla salute e di promozione sociale sulle tematiche sopra indicate con particolare riferimento alla procreazione responsabile, alle problematiche familiari e dei genitori.

2. In riferimento all'art. 13 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e all'art. 18 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 i comuni singoli o associati prevedono modalità di informazione e di consultazione in ordine alle attività dei consultori familiari con gli utenti, i cittadini, organizzazioni, associazioni, movimenti presenti sul territorio e impegnati sulle tematiche di cui al presente articolo.

#### Art. 22.

##### *Servizi consultoriali di soggetti non istituzionali*

1. I consultori familiari istituiti da parte di soggetti non istituzionali di cui agli articoli 14 e 16 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 con le finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro, svolgono una funzione pubblicamente rilevante secondo le finalità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405.

2. ferma restando la libertà e l'autonomia dei privati, singoli o associati, di svolgere attività professionali, ovvero di informazione e orientamento in materie inerenti le diverse funzioni del servizio consultoriale, i soggetti di cui al precedente comma i quali intendano istituire un consultorio familiare ai sensi dell'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405 devono essere espressamente autorizzati, previo accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma successivo.

3. I requisiti a cui il rilascio della autorizzazione è subordinata sono:

l'assicurazione dello svolgimento delle attività previste dalla legge 29 luglio 1975, n. 405 secondo le sue finalità;

l'assenza di scopo di lucro ai sensi della lettera b), dell'art. 2 della predetta legge 29 luglio 1975, n. 405;

l'impiego di personale qualificato professionalmente secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 29 luglio 1975, n. 405;

la disponibilità di locali e attrezzature aventi caratteristiche tecniche e sanitarie sufficienti a garantire lo svolgimento dell'attività del consultorio, con riguardo anche all'esigenza di riservatezza degli utenti.

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione deve documentare:

- la natura giuridica del richiedente;
- il tipo di prestazioni che si intendono erogare;
- le generalità ed i titoli professionali degli operatori impiegati;
- il nominativo del responsabile tecnico;
- la denominazione e l'ubicazione della struttura;
- la descrizione e la destinazione dei locali e delle attrezzature.

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata, previa diffida, per il venir meno dei requisiti sulla cui base essa è stata rilasciata.

Ai fini della vigilanza sull'attività del consultorio e della verifica della permanenza dei requisiti sulla cui base l'autorizzazione è stata rilasciata i soggetti autorizzati trasmettono, entro il 30 aprile, ai comuni territorialmente competenti una relazione descrittiva delle attività svolte e comunicano alla stessa amministrazione, senza ritardo, le eventuali modificazioni intervenute nella organizzazione della struttura.

4. Le funzioni amministrative concernenti l'autorizzazione, la sospensione, la revoca della stessa nonché le funzioni di vigilanza sui servizi consultoriali indicati nel presente articolo sono delegate ai comuni. Il sindaco ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19, si avvale dei servizi dell'unità sanitaria locale, dandone comunicazione al presidente del comitato di gestione, per l'adozione dell'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza.

5. In caso di persistente inerzia nell'esercizio delle funzioni delegate, la giunta regionale sentito il comune competente, si sostituisce al soggetto inadempiente limitatamente alla sola attività non adempiuta.

6. La revoca delle funzioni delegate nei confronti di tutti o di uno solo dei delegati, segue la disciplina prevista nel Titolo III della legge regionale 27 febbraio 1984, n. 6 recante «Norme sul riordino istituzionale».

#### Art. 23.

##### *Rapporti e convenzioni con i consultori gestiti da soggetti non istituzionali*

1. Ai soggetti non istituzionali che gestiscono consultori familiari è data facoltà di iscriversi nei registri dei soggetti privati o del volontariato a norma degli articoli 15 e 17 della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, al fine di favorire il loro apporto al perseguimento delle finalità della presente legge.

2. I soggetti non istituzionali, iscritti nei registri di cui al precedente comma, sono informati e consultati sui programmi regionali e locali di maggior rilievo nei settori di specifica attività, hanno altresì titolo alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento svolti o promossi dalla regione, a proporre programmi ed iniziative, a richiedere il convenzionamento di cui ai successivi commi.

3. In relazione agli obiettivi del piano sanitario regionale e del piano socio-assistenziale regionale nonché alle previsioni dei piani attuativi e locali in ordine alle risorse esistenti, al loro pieno utilizzo e alle esigenze, le unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni con consultori privati, che svolgano le attività di cui al precedente art. 21 e siano già in funzione da almeno due anni anche al fine di sostenere la sperimentazione di nuove metodologie e forme di intervento. Le unità sanitarie locali possono stipulare le convenzioni di cui al presente articolo anche nelle more dell'approvazione del piano socio-assistenziale regionale e dei piani locali.

4. Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in base ad uno schema-tipo emanato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, e prevedere l'erogazione di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali con livelli qualitativi non inferiori a quelli dei corrispondenti presidi e servizi pubblici.

5. I compiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194 sono riservati in ogni caso ai soggetti ivi indicati e non possono essere oggetto delle convenzioni di cui al presente articolo.

#### Art. 24.

##### *Aggiornamento del personale*

1. Con riferimento alle leggi regionali 24 luglio 1979, n. 19, 2 novembre 1983, n. 39 e 31 gennaio 1987, n. 5 e agli accordi intercompartimentali e di comparto nazionali e locali sul personale del pubblico impiego, la regione promuove l'aggiornamento del personale sanitario e sociale delle unità sanitarie locali e dei comuni singoli o associati impegnato nella attuazione degli obiettivi della presente legge in particolare di quelli di tipo innovativo.

2. Al riguardo la regione promuove e incentiva progetti sperimentali di aggiornamento che rispondano alle esigenze formative connesse ai diversi settori di intervento di cui alla presente legge. Al fine di promuovere tali progetti la regione può anche collaborare con l'Università e avvalersi di Enti o Istituti pubblici e privati, nonché di soggetti non istituzionali sperimentalmente qualificati, operanti in materia di formazione professionale.

3. La regione può inoltre dare contributi a Enti o Istituti pubblici e privati nonché a soggetti non istituzionali, operanti in materia di formazione professionale, specificamente qualificati, per ricerche, studi e sperimentazioni inerenti lo sviluppo della professionalità degli operatori impegnati nella realizzazione della presente legge.

4. In relazione a quanto previsto al primo e al secondo comma del presente articolo ed ai sensi degli articoli 17 e 21 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39, le unità sanitarie locali ed i comuni singoli o associati definiscono un programma complessivo di attività di aggiornamento, dirette o convenzionate, che preveda in modo articolato obiettivi, contenuti e metodologie formative, tempi di attuazione e individuazione dei soggetti coinvolti.

5. Le province, il circondario di Rimini e le assemblee dei comuni di Imola e Cesena esercitano le funzioni di coordinamento delle attività dei comuni singoli o associati delle unità sanitarie locali.

#### Art. 25.

##### *Sezione speciale famiglie-procreazione-infanzia dell'osservatorio epidemiologico e dell'osservatorio per le politiche sociali*

1. Al fine di poter disporre di basi informative qualificate in ordine alle esigenze della programmazione regionale sanitaria e socio-assistenziale, la regione istituisce presso l'osservatorio epidemiologico regionale di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 48 un apposita sezione famiglie-procreazione-infanzia; istituisce, altresì, un osservatorio per le politiche sociali, prevedendo nell'ambito di questo una analoga sezione famiglie-procreazione-infanzia.

2. Le attività delle sezioni sono finalizzate all'impostazione e alla programmazione degli interventi di competenza regionale attinenti alle finalità e agli obiettivi della presente legge. A tal fine esse promuovono e svolgono ricerche e attività permanenti, coordinate e sistematiche di rilevazione, di analisi e di studio con particolare riguardo agli aspetti e ai problemi sociali, etici, economici, psicologici e sanitari. Svolgono, altresì, attività di consulenza informativa per la regione, gli enti locali, le unità sanitarie locali nonché per soggetti non istituzionali.

#### Art. 26

##### *Conferenza regionale sulle famiglie*

1. Al fine di acquisire elementi utili alla elaborazione dei programmi regionali nelle materie disciplinate dalla presente legge, la giunta regionale indice periodicamente una conferenza regionale sulle famiglie cui partecipano le province, i comuni, le unità sanitarie locali, le università, i soggetti di cui all'art. 22 e i soggetti indicati al comma 3 del precedente art. 12.

2. La conferenza ha il compito di:

- a) discutere la situazione delle famiglie nel territorio regionale;
- b) esaminare le politiche attuate e l'attività dei servizi con particolare attenzione ai problemi emergenti;
- c) esprimere orientamenti rispetto all'aggiornamento e alla ridefinizione delle politiche regionali e nazionali sulle famiglie.

#### Art. 27.

##### *Relazioni periodiche*

1. La giunta regionale, avvalendosi del contributo delle sezioni speciali di cui all'art. 25 della presente legge, predispone e sottopone ogni tre anni al consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

## Art. 28.

*Norme finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la regione Emilia-Romagna provvede:

a) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 «istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modifiche e mediante l'utilizzo del fondo sanitario regionale per quanto concerne le iniziative per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi delle unità sanitarie locali previsti dall'art. 4, gli interventi specifici per i giovani previsti dall'art. 5, gli interventi di prevenzione dell'abortività spontanea e di cura della sterilità previsti dal primo comma dell'art. 6, gli interventi in materia di controllo delle malattie congenite ed ereditarie previsti dall'art. 7, le attività in materia di tutela psico-affettiva della nascita previste al terzo e quarto comma dell'art. 9, i progetti sperimentali di distretti previsti dal secondo comma dell'art. 19, le funzioni sanitarie e a rilievo sanitario previste dall'art. 21;

b) mediante l'utilizzazione del fondo di cui alla legge regionale 25 marzo 1983, n. 12 «promozione della ricerca sanitaria finalizzata», per quanto concerne le attività di ricerca previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 6 e dal secondo comma dell'art. 7;

c) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alle leggi regionali 22 dicembre 1972, n. 14 e 21 giugno 1978, n. 17, concernenti il concorso nelle spese sostenute dai comuni e loro consorzi per la realizzazione di asili nido comunali, e successive integrazioni e modifiche, per quanto concerne la realizzazione dei programmi previsti nell'art. 10;

d) mediante l'utilizzazione del fondo di cui alla legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 «riordino e programmazione delle funzioni di assistenza sociale» art. 41, per quanto concerne l'istituzione e le attività dei centri per le famiglie previsti negli articoli 11 e 12, i progetti sperimentali di distretti, previsti dal secondo comma dell'art. 19 e l'attività della sezione speciale famiglie-procreazione-infanzia dell'osservatorio per le politiche sociali previsto dall'art. 25;

e) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alla legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2, articoli 41 e 42, per quanto concerne gli interventi previsti dall'art. 17;

f) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, «istituzione del servizio sanitario nazionale» e successive modifiche, mediante utilizzo del fondo sanitario regionale relativamente agli operatori iscritti nei ruoli nominativi regionali, e mediante utilizzazione dei fondi di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 «Norme per la formazione degli operatori sanitari infermieristici e tecnici e degli operatori sociali e per l'aggiornamento obbligatorio del personale dei servizi sociali e sanitario» e successive modifiche e integrazioni, relativamente agli operatori sociali, per quanto concerne le attività di aggiornamento professionale previste dal terzo comma dell'art. 13 e dall'art. 24;

g) mediante l'utilizzazione del fondo di cui alla legge regionale 7 dicembre 1978, n. 48 «soppressione dell'istituto regionale per la sicurezza sociale "Bernardino Ramazzini" e istituzione dell'osservatorio epidemiologico», per quanto concerne l'attività della sezione speciale famiglie-procreazione-infanzia dell'osservatorio medesimo previsto dall'art. 25;

h) mediante l'utilizzazione dei fondi di cui alle leggi regionali indicate dall'art. 14 della presente legge per quanto concerne le iniziative promozionali rivolte alle donne previste nel medesimo articolo;

i) mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sui capitoli di spesa destinati a pubblicazioni, rassegne e documentazioni nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte anno per anno dalla legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 per quanto concerne l'attività di informazione di cui al secondo comma dell'art. 3, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte anno per anno dalla legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, o della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13-bis della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione della conferenza sulle famiglie prevista dall'art. 26, la regione provvede mediante l'utilizzazione dei fondi di cui all'art. 41, lettera a), della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2 nonché mediante l'utilizzazione dei fondi stanziati sui capitoli di spesa destinati a studi, indagini, consulenze, collaborazioni e per l'organizzazione di convegni, congressi e manifestazioni, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa disposte anno per anno dalla legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 41.

## Art. 29.

*Abrogazione di norme*

1. È abrogata la legge regionale 10 giugno 1976, n. 22 concernente l'istituzione del servizio per la procreazione libera e responsabile.

2. Sono inoltre abrogate le parole:

«... della legge regionale 10 giugno 1976, n. 22 e...» di cui all'art. 27 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1;

«... alla legge regionale 10 giugno 1976, n. 22, e...» di cui all'art. 22, primo comma, primo alinea della legge regionale 12 gennaio 1985, n. 2;

nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

3. Il «servizio per la procreazione libera e responsabile, per la tutela sanitaria e sociale della maternità, infanzia e della età evolutiva per l'assistenza alla famiglia» di cui all'art. 27 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 assume la denominazione di «servizio per la procreazione libera e responsabile e per l'assistenza sanitaria alla maternità, infanzia, età evolutiva».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 14 agosto 1989

p. Il presidente: DEL MONTE

89A0727

---



---

**LÈGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 28.**

**Modifica alle leggi regionali 26 gennaio 1987, n. 3, 15 maggio 1987, n. 20 e 3 settembre 1987, n. 27, sull'organizzazione territoriale ai fini della protezione della fauna selvatica e per l'esercizio controllato della caccia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 55 del 22 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 1 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 20 viene aggiunto il seguente art. 1-bis:

«Art. 1-bis

*Obiettivi della conservazione della fauna selvatica*

1. La regione fa propri gli obiettivi generali delle direttive CEE n. 79/409 e n. 85/411 inerenti a:

a) la protezione e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei;

b) la regolamentazione delle risorse naturali, disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali delle specie, anche mediante l'utilizzo delle deroghe espressamente previste dalla direttiva n. 79/409, considerando oltre alle specie particolarmente protette anche quelle inserite nell'allegato I della direttiva stessa, con particolare riferimento alla salvaguardia degli ambienti naturali;

c) la valorizzazione e la conservazione con adeguati interventi sul territorio delle zone umide di importanza internazionale di cui alla convenzione di Ramsar».

## Art. 2.

1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1987 è sostituita dalla seguente:

«e) dai piani faunistici provinciali di cui al successivo secondo comma».

2. L'inizio del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1987 dalle parole «I piani territoriali...» fino a «... seguenti zone» è sostituito dal seguente:

«2. I piani faunistici provinciali sono adottati dalle province, sentiti i comuni interessati e la consulta provinciale, e prevedono i territori aventi caratteristiche idonee per la costituzione delle seguenti zone».

## Art. 3.

1. All'art. 4 della legge regionale n. 20/1987, al comma 1, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole «Le oasi sono preferibilmente costituite all'interno dei parchi e territori demaniali».

2. Al quinto comma dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1987 le parole «opposizioni presentate» sono sostituite dalla frase: «opposizioni presentate, sentita la consulta provinciale».

## Art. 4.

1. Le direttive di cui all'art. 8, comma terzo, della legge regionale n. 20/1987 sono emanate entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 3 della citata legge regionale n. 20/1987.

## Art. 5.

1. All'art. 11 della legge regionale n. 20/1987, dopo il comma sei è aggiunto il seguente comma:

«7. Entro il 30 aprile di ogni anno, la giunta trasmette al consiglio regionale la sintesi dei dati di cui al precedente comma».

## Art. 6.

1. Al comma ottavo dell'art. 18 della legge regionale n. 20/1987 la parola «ampliare» è sostituita con «modificare».

2. Al comma 11, tra le parole «venatorie» e «le Province», sono aggiunte le seguenti parole: «e nei territori per la gestione sociale».

3. Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente comma:

«12. Nell'ambito della superficie complessivamente destinata alle zone di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 2 della legge regionale n. 20/1987, le Province possono autorizzare l'istituzione di zone, recintate e non inferiori ai 15 Ha, per l'addestramento di cani da seguito al cinghiale».

## Art. 7.

1. All'art. 23 della legge regionale n. 20/1987, comma 5, terza riga, sono soppresse le parole «e relativi allegati».

2. Allo stesso articolo, comma 5, quarta riga, la parola «sei» è sostituita con «tre».

## Art. 8.

1. All'art. 28 della legge regionale n. 20/1987, è sostituito il comma quarto con il seguente:

«4. È consentita l'apposizione di tabelle esenti da tasse per la segnalazione dell'appostamento».

## Art. 9.

1. All'art. 29 della legge regionale n. 20/1987, al comma 7 è sostituita, alla sesta riga, la parola «proprietà» con «priorità».

## Art. 10.

1. Alla lettera c) del comma uno dell'art. 29 della legge regionale n. 20/1987 le parole «m. 600» sono sostituite con «m. 800».

2. Alla lettera f) del comma uno dell'art. 61 della legge regionale n. 20/1987 le parole «600 metri s.l.m.» sono sostituite con «800 metri s.l.m.».

## Art. 11.

1. All'art. 32 della legge regionale n. 20/1987, dopo il comma uno è aggiunto il seguente:

«2. La regione, con apposito provvedimento, regolamenta gli abbattimenti di falpe, ratti, topi propriamente detti, arvicole, nonché forme domestiche di specie selvatiche e forme inselvatichite di specie domestiche dannose per l'uomo e per l'attività agricola».

## Art. 12.

1. Gli articoli 35 e 36 della legge regionale 20/1987 sono abrogati.

## Art. 13.

1. All'art. 42 della legge regionale n. 20/1987, comma quarto, sono sostituite le parole «dai cinghiali e» con le parole «dalla».

## Art. 14.

1. All'art. 50 della legge regionale n. 20/1987, è sostituito il comma terzo con il seguente:

«3. Il comitato di coordinamento provinciale dei TGSC fissa e corrisponde i compensi e i rimborsi spese dovuti ai sindaci revisori».

## Art. 15.

1. All'art. 51 della legge regionale n. 20/1987, è sostituito il comma terzo con il seguente:

«3. Il comitato di coordinamento regionale dei TGSC fissa e corrisponde i compensi e i rimborsi spese dovuti ai sindaci revisori».

## Art. 16.

1. I commi quarto, quinto e nono dell'art. 8 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3, come sostituito dall'art. 56 della legge regionale n. 20/1987, modificato dall'art. 8 della legge regionale 3 settembre 1987, n. 27, sono soppressi.

2. Il comma secondo dell'art. 10 della legge regionale 26 gennaio 1987, n. 3 è sostituito dal seguente:

«2. Tali appostamenti qualora interessino terreni in attualità di coltivazione, di cui alle vigenti normative nazionali e regionali, sono soggetti al consenso preventivo del proprietario o conduttore del fondo».

## Art. 17.

1. All'art. 60 della legge regionale n. 20/1987, al termine della lettera d) è aggiunto il seguente periodo:

«Tale disposizione non si applica per l'esercizio venatorio all'interno delle aziende faunistico-venatorie».

2. All'art. 60 della legge regionale n. 20/1987 è aggiunta la seguente lettera:

«f) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche, salvo che per le finalità dall'art. 32».

3. All'art. 60 della legge regionale n. 20/1987, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

«g) usare qualunque mezzo artificiale di richiamo, compresi "zimbelli", specchietti e strumenti elettromeccanici e ottici».

4. Resta salvo quanto disposto in via transitoria del successivo art. 19.

## Art. 18.

1. Dopo l'art. 8 della legge regionale n. 3/1987 è inserito il seguente:

## «Art. 8-bis

*Esercizio venatorio nei terreni in attualità di coltivazione*

1. L'esercizio venatorio nei terreni in attualità di coltivazione è subordinato alle esigenze primarie dell'agricoltura e della salvaguardia delle connesse attività produttive, avuto particolare riguardo alla differenziazione dell'agricoltura in ambito regionale.

2. Per i fini di cui al precedente comma, la individuazione dei terreni in attualità di coltivazione e la definizione delle modalità di salvaguardia dei terreni medesimi, con particolare riferimento alle colture specializzate, sono delegate alle Province, ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. sono terreni in attualità di coltivazione, ferme restando integrazioni dovute a particolarità locali:

- a) i terreni con coltivazioni cerealicole ed erbacee intensive, dalla semina al raccolto;
- b) le colture orticole e floreali, a cielo aperto o di serra;
- c) i vivai e i terreni in rimboschimento per un periodo di almeno tre anni;
- d) i prati artificiali irrigui dalla ripresa della vegetazione al termine dei tagli;
- e) i vigneti e i frutteti specializzati.

4. Fermo restando che:

la caccia in forma vagante è vietata sui terreni in attualità di coltivazione;

nei frutteti e nei vigneti, a raccolto compiuto, l'esercizio venatorio è ammesso solo da appostamento temporaneo previo consenso del proprietario o conduttore del fondo;

nei frutteti e nei vigneti, a raccolto compiuto, è ammesso l'accesso dell'ausiliare,

le Province definiscono le necessarie misure integrative dei terreni in attualità di coltivazione e delle colture specializzate.

5. Le Province esercitano le funzioni loro delegate, sentita la commissione provinciale per l'agricoltura di cui agli artt. 24 e 25 della legge regionale 27 agosto 1983, n. 34.

6. Le determinazioni assunte dalle Province in applicazione del presente articolo costituiscono integrazioni del calendario venatorio regionale.

#### Art. 19.

##### *Disposizione transitoria Possesso ed uso di richiami vivi*

1. All'entrata in vigore della presente legge, il cacciatore dell'Emilia-Romagna che detenga uccelli da richiamo, può trattenerli presso di sé e utilizzarli a fine di caccia per le cinque stagioni venatorie successive all'entrata in vigore della presente legge, dopo averne fatto specifica denuncia di possesso alla Provincia di residenza in duplice copia. La denuncia va fatta entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Provincia provvede a restituire vistata, a prova dell'avvenuta denuncia, una delle copie.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 agosto 1989

p. Il presidente: DEL MONTE

89R0729

#### LEGGE REGIONALE 18 agosto 1989, n. 29.

**Interpretazione autentica e modifica di norme della legge regionale 6 giugno 1989, n. 20, concernente: «Disciplina per l'organizzazione ed il funzionamento del circondario di Rimini».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 55 del 22 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Interpretazione autentica*

1. Le norme del combinato disposto dell'art. 7, secondo comma, e dell'art. 25, primo comma, della legge regionale 6 giugno 1989, n. 20, si interpretano nel senso che i componenti gli organi circondariali in carica alla data di entrata in vigore della stessa legge continuano la loro attività fino a quando siano rispettivamente eletti i nuovi organi.

#### Art. 2. Modifica

1. L'art. 22 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 20, è così sostituito:

«1. Il personale del ruolo regionale che presta servizio presso il comitato circondariale è trasferito nel ruolo dell'ente medesimo, con apposito atto della giunta regionale, con le procedure stabilite dall'art. 6 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30.

2. Detto personale mantiene la qualifica funzionale corrispondente a quella attribuita nell'ordinamento di provenienza e il trattamento economico maturato; al predetto personale continuano altresì ad applicarsi le disposizioni di cui alle leggi regionali 5 maggio 1980, n. 29 e 14 dicembre 1982, n. 58.

3. La regione e il circondario, previa contrattazione sindacale, stabiliscono una apposita regolamentazione riguardante il personale di cui al comma uno del presente articolo per la mobilità dall'organico regionale a quello del circondario e viceversa, entro le dotazioni fissate dagli articoli 19 e 23, al fine di pervenire al migliore assetamento delle presenze nei rispettivi organici, secondo le esigenze delle specifiche professionalità; tale regolamentazione dovrà essere conforme a quella vigente per la mobilità interna regionale.

4. Per i concorsi pubblici banditi dalla regione entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la riserva di posti di cui all'art. 5 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 opera anche a favore del personale di cui al comma uno del presente articolo, sempre che si tratti di concorsi per i quali titoli di ammissione sono la qualifica funzionale e il profilo professionale posseduti all'atto del trasferimento».

#### Art. 3.

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 18 agosto 1989

p. Il presidente: DEL MONTE

89R0729

#### LEGGE REGIONALE 26 agosto 1989, n. 30.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 1981, n. 17, concernente: «Norme per la disciplina delle professioni di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 58 del 30 agosto 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. L'art. 3 della legge regionale 16 giugno 1981, n. 17, concernente norme per la disciplina delle professioni di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 3.

*Presupposti per il rilascio della licenza di guida turistica, interprete ed accompagnatore turistico*

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 11 e dall'art. 123, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio della licenza da parte del comune per l'esercizio delle professioni di guida

turistica, o interprete, od accompagnatore turistico, è subordinato all'esito favorevole di prove di esame, distinte per ciascuna professione, ai fini dell'accertamento della formazione professionale, della base culturale e delle capacità tecniche del richiedente, avanti all'apposita commissione giudicatrice prevista dall'art. 4 della presente legge.

2. L'esame per interprete consiste in una prova scritta per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato ed in una prova orale nelle materie indicate dall'art. 6, ivi comprese la lingua o le lingue straniere prescelte.

3. L'esame per guida turistica e per accompagnatore turistico consiste in una prova orale nelle materie indicate dall'art. 6».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 26 agosto 1989

p. Il presidente: GAVIOLI

89R0730

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 4 luglio 1989, n. 7.

**Modifica 3° comma dell'art. 17 della legge regionale 21 novembre 1988, n. 23.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 13 del 15 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al 3° comma dell'art. 17 della legge regionale 21 novembre 1988, n. 23 la parola «60» viene modificata con la parola «90».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 4 luglio 1989

DI LAURA FRATTURA

89R0648

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 8.

**Bilancio annuale di competenza e di cassa per l'esercizio finanziario 1989. Bilancio pluriennale 1989-1991.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 1° agosto 1989)

(Omissis).

89R0709

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 9.

**Approvazione rendiconto dell'esercizio finanziario 1986 dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise (E.R.S.A.M.).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 1° agosto 1989)

(Omissis).

89R0710

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1989, n. 8.

**Norme per il riconoscimento e il funzionamento dell'Associazione dei consiglieri regionali di Puglia.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 113 suppl. del 5 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione riconosce l'Associazione dei consiglieri regionali di Puglia costituita dai consiglieri in carica e da quelli cessati dal mandato.

Art. 2.

1. L'Associazione persegue il raggiungimento delle seguenti finalità:

a) conservare e rendere operante il vincolo di colleganza e di solidarietà al di sopra di ogni diversità di posizioni politiche;

b) sostenere ed esaltare l'Ente regione e la sua funzione in difesa della democrazia e delle autonomie locali mediante attività di studio e divulgazione;

c) mettere a disposizione della società pugliese, dell'Istituto regionale e degli enti locali le esperienze acquisite ed aggiornate anche attraverso l'utilizzazione delle strutture regionali e della stessa attività permanente degli organi della Regione.

Art. 3.

1. L'Associazione, oltre agli obiettivi fissati dal proprio Statuto, può essere impegnata dall'Ufficio di presidenza del consiglio e dalla Giunta regionale per l'organizzazione e l'attuazione a loro carico di manifestazioni ed altre iniziative socio-culturali ed istituzionali rientranti tra i compiti di istituto.

Art. 4.

1. L'Ufficio di presidenza del consiglio garantisce, oltre una sede funzionale, il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti propri dell'Associazione.

Art. 5.

1. Il Comitato di previdenza operante presso il Consiglio è integrato da due ex consiglieri regionali, che ne fanno parte a pieno titolo.

## Art. 6.

1. Gli oneri previsti dal precedente art. 4 per l'anno 1989 fanno carico sul bilancio del consiglio regionale al capitolo 3, che presenta sufficiente disponibilità.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 21 giugno 1989

COLASANTO

89R0660

## LEGGE REGIONALE 21 giugno 1989, n. 9.

**Adeguamento delle indennità al presidente ed ai membri del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate. Modifica alla legge regionale 9 maggio 1984, n. 25.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 113 suppl. del 5 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 25, è sostituito dal seguente:

1. «Ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate spetta un'indennità di L. 70.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.

2. Al presidente spetta un'indennità di L. 100.000 ed al vice presidente un'indennità di L. 85.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del collegio.

3. L'indennità è corrisposta nella suddetta misura con decorrenza 1° gennaio 1989».

## Art. 2.

*Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente art. 1 si provvederà con i fondi previsti nel capitolo 0002040 «Spese per i componenti i comitati di controllo leggi regionali numeri 12/72 e 5/73 e successive modificazioni. S.O.» del bilancio di previsione 1989, approvato dal Consiglio regionale nelle sedute del 27 e 28 aprile 1989.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 21 giugno 1989

COLASANTO

89R0661

## LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 10.

**Disposizioni per il contenimento ed il controllo della spesa.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione n. 113 suppl. del 5 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Per l'anno 1989 i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i fondi rivenienti da contributi regionali riferiti agli esercizi finanziari 1987 e 1988 per prestazioni socio-assistenziali a favore dei minori, degli anziani, assistiti ex EE.CC.AA., degli handicappati, purché nel rispetto delle aree sopra individuate.

## Art. 2.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale accerta la situazione amministrativa e finanziaria degli enti strumentali al 31 dicembre 1988. Gli eventuali avanzi di amministrazione complessivamente accertati alla predetta data sono riacquisiti al bilancio regionale, previo parere della Commissione bilancio, per essere destinati a finanziare, in via straordinaria per l'anno 1989, le spese correnti degli enti strumentali.

2. Al fine di cui sopra, ciascun ente strumentale versa alla Regione Puglia l'avanzo di amministrazione accertato entro i successivi sessanta giorni dall'accertamento.

## Art. 3.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi regionali che quantificano la quota di spesa a carico del bilancio regionale. Conseguentemente, la quantificazione della spesa è demandata, per ciascun anno, a decorrere dal 1989, alla legge di bilancio.

## Art. 4.

Non promulgato seguito specifica disposizione Governo centrale sede controllo.

## Art. 5.

1. La spesa prevista per l'assistenza sanitaria è fissata nei limiti della quota assegnata dallo Stato alla regione allo stesso titolo.

2. Le assegnazioni finanziarie alle UU.SS.LL. per gli interventi di cui alla legge 7 settembre 1987, n. 26 sono imputate sulla quota del Fondo sanitario regionale di spettanza della Regione.

## Art. 6.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione e gli enti delegati adotteranno, in materia di avversità atmosferiche, gli interventi previsti dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, erogando le provvidenze nei limiti delle somme assegnate dallo Stato a carico del Fondo di solidarietà nazionale sulla base dei decreti ministeriali di declaratoria dell'eccezionalità degli eventi avversi.

2. Sono sospesi, conseguentemente, gli interventi previsti dalla legge regionale 11 aprile 1979, n. 19 e successive modificazioni non conformi alle norme della legge 15 ottobre 1981, n. 590 fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino della materia.

**Art. 7.**

1. Gli interventi e le iniziative regionali deliberati anteriormente al 30 giugno 1986, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati utilizzati almeno parzialmente i relativi finanziamenti, devono essere sottoposti a riesame della Giunta regionale sulla base di apposite, documentate istanze degli interessati, anche ai fini della valutazione di compatibilità con gli obiettivi economico-finanziari della presente normativa.

2. Le istanze di cui al precedente comma devono essere presentate agli Assessorati regionali competenti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli impegni di spesa assunti per gli interventi o per le iniziative di cui al primo comma del presente articolo, per i quali non sia stata attivata da parte degli interessati procedura di riesame o il cui esito sia stato negativamente valutato, sono revocati e le relative somme sono dichiarate economie di spesa.

**Art. 8.**

Non promulgato seguito specifica disposizione Governo centrale sede controllo.

**Art. 9.**

1. I componenti di nomina regionale facenti parte degli organi esecutivi di enti, società, associazioni, fondazioni e comitati relazionano ogni semestre alla Giunta regionale sulla situazione economica e finanziaria dei rispettivi organismi.

**Art. 10.**

Non promulgato seguito specifica disposizione Governo centrale sede controllo.

**Art. 11.**

1. Nell'esercizio delle funzioni delegate dalla Regione, gli enti destinatari della delega assumono impegno di spesa nei limiti delle somme assegnate dalla Regione, che acquistano il carattere di fondi a destinazione vincolata.

2. Eventuali impegni di spesa eccedenti la limitazione di cui al precedente comma devono essere coperti con fondi propri dell'ente delegato.

**Art. 12.**

1. I competenti settori proponenti devono corredare i disegni di legge di iniziativa della Giunta di una relazione tecnica nella quale siano indicati gli oneri e le coperture finanziarie recati da ciascuna disposizione.

2. I competenti: ufficio legislativo, settore personale e settore bilancio e ragioneria esaminano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i disegni di legge e le relazioni di cui al precedente comma. Ai fini della verifica della copertura finanziaria, il competente settore bilancio e ragioneria appone il proprio visto.

3. Al fine dell'approvazione dei disegni di legge fa parte della giunta regionale, i settori segreteria della presidenza e segreteria della giunta verificano il rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

**Art. 13.**

1. I settori segreteria della presidenza e segreteria della giunta, fermo restando le competenze e le responsabilità dei settori proponenti, accertano la regolarità degli atti amministrativi proposti all'approvazione della Giunta, tenuto anche conto dell'esito dell'esame di cui ai commi successivi.

2. Il competente settore bilancio e ragioneria esamina tutti gli atti amministrativi proposti all'approvazione della giunta e verifica la corretta imputazione della spesa al bilancio e l'esistenza di fondi disponibili sul pertinente capitolo, nonché la regolarità della relativa documentazione. Il settore bilancio e ragioneria, nel corso dell'esame e delle verifiche di sua competenza, può anche effettuare rilievi in ordine alla legittimità della spesa.

3. Il competente settore personale esamina gli atti amministrativi proposti all'approvazione della Giunta che abbiano riflessi sulla dotazione organica e sull'organizzazione delle strutture.

4. Sugli atti amministrativi osservati ai sensi dei precedenti commi l'ufficio che ha predisposto l'atto ha facoltà di presentare le proprie deduzioni al competente assessore, il quale, ove ritenga necessario dar corso all'atto, sottopone la questione all'esame della Giunta, che può disporre ai fini dell'approvazione.

**Art. 14.**

Non promulgato seguito specifica disposizione Governo centrale sede controllo.

**Art. 15.**

I bilanci, corredati della relazione di certificazione o di revisione, devono essere depositati presso l'Assessorato regionale al bilancio entro e non oltre trenta giorni dalla data di avvenuta approvazione da parte dei competenti organi degli enti e delle imprese, delle associazioni, dei consorzi.

2. I soggetti di cui al presente art. 14 perdono il diritto a contribuzioni da parte della Regione Puglia ove non ottemperino a quanto previsto dallo stesso art. 14.

**Art. 16.**

1. Le cessioni di crediti, i cui atti perfezionati ai sensi e per gli effetti del nono comma dell'art. 1 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito nella legge 31 gennaio 1986, n. 11 e del ventiseiesimo comma dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, siano notificati alla Regione posteriormente alla data di liquidazione in favore del creditore ordinario, sono tradotte in pagamento, senza alcuna altra formalità, in favore dei creditori cessionari, previa acquisizione da parte della Ragioneria di apposita dichiarazione certificativa dell'assessore al ramo competente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 3 luglio 1989

COLASANTO

89R0662

**LEGGE REGIONALE 3 luglio 1989, n. 11.**

**Bilancio di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 1989 e bilancio pluriennale 1989-1991.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 113 straord. del 6 luglio 1989)*

89R0663

**REGIONE UMBRIA****REGOLAMENTO REGIONALE 26 giugno 1989, n. 21.**

**Ordinamento degli archivi della giunta regionale.**

*(Pubblicato nel Suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 27 del 5 luglio 1989)*

**IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

PROMULGA

il seguente regolamento:

**Art. 1.**

*Oggetto del regolamento*

1. In attuazione del comma 5 dell'art. 48 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, il presente regolamento disciplina l'ordinamento degli archivi della Giunta regionale, anche in relazione agli obblighi e alle incombenze previsti dagli articoli 30 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonché le modalità di acquisizione e distribuzione della corrispondenza, degli atti e della documentazione.

2. Il presente regolamento disciplina, altresì, il diritto di accesso dei cittadini alla informazione e alla consultazione degli atti e dei documenti amministrativi appartenenti all'archivio regionale.

## CAPO I - DISPOSIZIONI SUGLI ARCHIVI

### Sezione I - ARCHIVIO CORRENTE

#### Art. 2.

##### *Articolazione dell'archivio corrente*

1. L'archivio corrente è articolato in una struttura centrale organizzata nell'ambito dell'Ufficio segreteria della Giunta e in strutture operative dislocate presso le sedi decentrate in relazione alle aree funzionali od operative singole o integrate, ovvero presso gli uffici o unità organizzative collocate in sede diversa da quella dell'area di appartenenza.

2. L'archivio centrale opera da raccordo con le strutture decentrate al fine di garantire la gestione unitaria del protocollo e dell'archivio della Giunta regionale in ogni sua articolazione.

3. La Giunta regionale disciplina con atto amministrativo la sede e le attribuzioni proprie di ciascuna struttura decentrata.

4. La Giunta regionale individua altresì il responsabile di ciascuna struttura operativa e ne determina la collocazione funzionale ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

#### Art. 3.

##### *Del registro di protocollo*

1. A ciascuno degli archivi, centrale e decentrato, di cui all'art. 2 è correlato, di norma, un unico protocollo, conforme al modello riprodotto nell'allegato n. 1.

2. Il registro di protocollo si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

3. Il registro di protocollo è previamente vidimato in ogni sua pagina con le modalità di cui al comma 2, lett. a), dell'art. 6. All'atto della chiusura annuale il responsabile della segreteria di area o di sede apporrà in calce all'ultima registrazione una dichiarazione sottoscritta, recante il numero complessivo delle registrazioni effettuate nell'anno, indicando anche i numeri di protocollo eventualmente annullati.

4. Può essere composto di uno o più volumi, secondo la quantità degli affari trattati, sul dorso dei quali vengono riportati l'anno e i numeri, primo ed ultimo, delle registrazioni contenute.

5. Le annotazioni sul protocollo si eseguono registrando gli atti cronologicamente, con numero progressivo annuale, indipendentemente dalla materia trattata. Gli atti in partenza che rispondano a pari nota in arrivo debbono, di norma, riportare il medesimo numero di protocollo.

6. Nella colonna relativa alle annotazioni debbono essere indicate le evidenze e i passaggi degli affari da un ufficio all'altro a fine di istruttoria o per ragioni di competenza.

7. Sono esenti da registrazione del protocollo:

a) gli allegati agli atti;

b) le fatture, i mandati di pagamento, i certificati e le attestazioni non accompagnati da lettere di trasmissione, nonché le Gazzette e i Bollettini Ufficiali, i giornali, i libri e le riviste, per i quali è sufficiente l'apposizione del timbro a calendario di arrivo;

c) le ricevute di circolari e i certificati di pubblicazione di manifesti o avvisi.

8. Le circolari e le disposizioni identiche, anche in forma di fonogramma, comunicate contemporaneamente a più uffici, si registrano sotto un unico numero di protocollo.

9. Un affare che passa da un'area funzionale od operativa ad un'altra deve essere accompagnato con lettera e il movimento è registrato, in partenza e in arrivo, nei rispettivi protocolli.

10. La corrispondenza interna fra gli uffici della medesima area funzionale od operativa non va assunta al protocollo, ma annotata su apposito registro di posta interna, tenuto dalla stessa struttura archivistica.

11. Per gli atti segreti a norma di legge e per quelli qualificati riservati ai sensi del terzo comma dell'art. 28 dello Statuto, è istituito un apposito registro di protocollo, cui provvede un funzionario designato dal competente amministratore. A tale registro affluiscono i documenti inerenti gli affari qualificati riservati dall'amministratore, in ragione della loro particolare natura.

#### Art. 4.

##### *Della classificazione degli atti*

1. All'atto della registrazione sul protocollo gli atti debbono essere classificati per materia sulla base del titolare o classificatore unico, approvato — con proprio atto — della Giunta regionale.

2. Entro l'ambito delle categorie tassativamente prescritte dal titolare, la classificazione può essere ampliata — in relazione alle esigenze funzionali o a variazioni alle competenze e alle attribuzioni degli uffici e su specifica autorizzazione del dirigente dell'ufficio segreteria della Giunta — nella parte riferentesi agli atti di competenza di ciascuna struttura archivistica.

3. Per ogni classe possono essere aperti tanti fascicoli e relativi sottofascicoli, quanti ne siano ritenuti occorrenti, a seconda dei vari affari che rientrano nella classe medesima.

4. Nel fascicolo si riuniscono, in ordine di data e di numero, tutti gli atti ricevuti, le minute di quelli spediti, le memorie, gli studi e le relazioni richiamati a fini di istruttoria. Tali atti debbono essere disposti secondo l'ordine progressivo dei numeri di protocollo, in modo che un atto di numero inferiore venga sempre ricoperto da uno di numero superiore.

5. Ogni fascicolo deve essere racchiuso in una copertina di carta consistente, sulla quale, oltre l'oggetto, deve essere riportato il numero del fascicolo.

6. Più fascicoli attinenti alla stessa classe sono raccolti in cartelle di materiale consistente, che porteranno la indicazione della categoria e della classe, nonché i numeri estremi dei fascicoli conservati in ciascuna. Le predette norme si applicano anche ai sottofascicoli.

7. Un atto riguardante contemporaneamente più affari o più persone, prima di essere inserito nel fascicolo che gli spetta, è riprodotto in tanti estratti quanti sono gli affari o le persone che li riguarda; ogni copia è collocata nel rispettivo fascicolo, con l'annotazione ove si conserva l'originale.

8. Per gli affari del personale si formano, nelle rispettive categorie e classi, separati fascicoli personali per ogni nominativo.

9. La tenuta degli originali delle deliberazioni della Giunta regionale, recanti il visto o le annotazioni delle decisioni dell'organo di controllo, è ordinata secondo la numerazione progressiva attribuita alle stesse. Gli atti, all'inizio dell'anno solare successivo, sono rilegati in volumi recanti sul dorso l'anno di riferimento e i numeri estremi delle deliberazioni in essi contenute.

10. Gli ordini del giorno delle sedute della Giunta regionale, recanti le annotazioni del visto o delle altre determinazioni dell'organo di controllo, sono individuati e tenuti secondo la data della seduta e sono rilegati, all'inizio dell'anno solare successivo, in volumi recanti sul dorso l'anno di riferimento e le date delle sedute.

11. I documenti contabili, riuniti in fascicoli e completi degli eventuali allegati, sono tenuti secondo le loro specifiche numerazioni e vengono depositati presso l'archivio corrente per un periodo non inferiore ad anni cinque.

#### Art. 5.

##### *Degli schedari di protocollo, inventari e scadenziari*

1. A corredo del protocollo sono istituite una rubrica alfabetica e una rubrica per materia su scheda, conformi agli allegati n. 2 e 3.

2. Per ogni affare deve essere registrato nelle rubriche il numero di protocollo e con esso la classificazione e le indicazioni necessarie per accertare la collocazione del relativo fascicolo in archivio.

3. Le rubriche devono seguire il fascicolo nel suo successivo sviluppo: debbono da esse risultare tutti i numeri di protocollo che a ciascun fascicolo si riferiscono in modo da facilitare sia eventuali ricerche di atti sia da permettere, all'occorrenza, anche la ricomposizione dei fascicoli che fossero andati dispersi o smarriti.

4. Le rubriche di cui ai commi precedenti sono di durata triennale.

5. Per la migliore conservazione del materiale di archivio e una più celere consultazione degli atti va compilato un inventario, conforme al modello di cui all'allegato n. 4, nel quale viene schedato ed elencato ogni singolo gruppo ordinato di documenti.

6. Sono tenuti altresì schedari, conformi al modello riprodotto nell'allegato n. 5, per la memorizzazione delle scadenze degli atti in evidenza, nonché dei mandati degli organi, delle commissioni, e dei comitati, degli incarichi e simili, di competenza delle singole aree.

## Art. 6.

*Attribuzioni dell'archivio corrente*

1. L'archivio corrente provvede alla conservazione degli atti occorrenti alla pratica ordinaria dell'Amministrazione.
2. Ciascuna struttura archivistica:
  - a) cura la tenuta del registro di protocollo, che viene numerato, timbrato e vistato preventivamente in ogni sua pagina a cura del responsabile della Segreteria di area o di sede;
  - b) provvede alla classificazione e registrazione della corrispondenza sul protocollo e alla annotazione degli affari nelle rubriche di cui all'art. 5;
  - c) unisce la corrispondenza stessa ai fascicoli preesistenti e, nel caso non esistano, apre nuovi fascicoli;
  - d) cura che, compiute le operazioni di cui alle lettere precedenti, gli atti siano passati agli uffici nella stessa giornata, fatta eccezione per quelli su cui sia segnalata l'urgenza di protocollare e trasmettere subito;
  - e) provvede al discarico, annotando sul registro di protocollo i provvedimenti emessi dall'ufficio per ciascuno degli affari;
  - f) esegue giornalmente il ricollocamento dei fascicoli estratti dai contenitori di archivio, previo accertamento dell'evasione della pratica e verifica della integrità del fascicolo;
  - g) cura che i fascicoli degli atti in evidenza siano conservati in caselle separate e che, alla scadenza, i fascicoli stessi vengano rimessi agli uffici competenti;
  - h) segnala per iscritto al coordinatore e al dirigente di ufficio i fascicoli estratti e non restituiti all'archivio da più di un mese;
  - i) cura la conservazione dei registri e delle rubriche prescritti dalle leggi e dal presente regolamento.

## Sezione II - ARCHIVIO DI DEPOSITO

## Art. 7.

*Trasferimento degli atti esauriti all'archivio di deposito*

1. A principio d'ogni anno gli atti relativi ad affari che siano esauriti sono trasferiti e conservati all'archivio di deposito di cui all'art. 8.
2. Il trasferimento avviene a cura del responsabile di ciascuna struttura archivistica, sentito il dirigente dell'ufficio o degli uffici cui gli affari si riferiscono.
3. Del trasferimento viene presa nota nel registro di protocollo dell'archivio corrente.
4. Il responsabile di ciascuna struttura archivistica redige un elenco in triplice copia, debitamente sottoscritto, degli affari che vengono di volta in volta trasferiti. Una di tali copie, sottoscritta dal responsabile dell'ufficio competente e, per ricevuta, anche dal responsabile dell'archivio di deposito, viene posta agli atti dell'archivio corrente, la seconda rimane all'archivio di deposito e la terza, sottoscritta anche dal responsabile dell'archivio di deposito, viene trasmessa all'Ufficio segreteria della Giunta.

## Art. 8.

*Archivio di deposito*

1. L'archivio di deposito è unico e in esso vengono concentrati e conservati gli atti non più occorrenti alla pratica ordinaria dell'amministrazione.
2. La conservazione degli atti nell'archivio di deposito avviene secondo l'ordine originario attribuito ai documenti nell'archivio corrente.
3. I fascicoli sono collocati in scompartimenti, a scaffali, ripartiti secondo l'ordine della classificazione stabilita nel titolare, che è identico a quello in vigore nell'archivio corrente.
4. L'archivio di deposito è dotato di un registro di protocollo, conforme al modello riprodotto nell'allegato n. 6, nel quale viene immediatamente annotato il passaggio di ciascun fascicolo.
5. Per ogni fascicolo viene redatta una scheda nella quale debbono essere riportati, oltre al numero di protocollo dell'archivio di deposito e alla collocazione, anche i dati relativi alla situazione della pratica antecedente al trasferimento all'archivio di deposito.
6. L'inventario dell'archivio di deposito è formato nei modi e con le finalità di cui al comma 5 dell'art. 5.

## Sezione III - DISPOSIZIONI COMUNI

## Art. 9.

*Richiesta e deposito dei fascicoli di archivio*

1. È vietato il deposito, anche temporaneo, dei fascicoli presso gli uffici. Gli atti, non appena espletati, debbono essere restituiti all'archivio.
2. Occorrendo estrarre un fascicolo dell'archivio sia corrente che di deposito deve essere collocata al suo posto apposita scheda dalla quale risulti l'oggetto e gli estremi archivistici del fascicolo stesso, la indicazione dell'ufficio o del funzionario richiedente nonché la data dell'estrazione.
3. La richiesta di fascicoli è effettuata per iscritto.
4. I fascicoli estratti a norma del comma 2 debbono essere restituiti al competente archivio entro un mese, salvo ulteriori esigenze che vanno motivate e segnalate tempestivamente.

## CAPO II - RICEVIMENTO E SPEDIZIONE DEGLI ATTI

## Art. 10.

*Ricevimento degli atti*

1. Le lettere, i dispacci, i pieghi e ogni altro carteggio indirizzato e recapitato, a mano o per posta, vengono presi in consegna dalla segreteria di sede o di area la quale, dopo aver apposto su ogni affare il timbro a calendario di posta in arrivo, la trasmette quotidianamente al coordinatore della competente area funzionale od operativa.
2. La corrispondenza in arrivo, visionata dal coordinatore, è da questi smistata ai dirigenti degli uffici cui spetta la competenza e, infine, trasmessa nella stessa giornata all'archivio, con le evidenze e gli affidamenti alle unità organizzative interessate, per le operazioni di classificazione e protocollazione, di cui agli articoli 3 e 4.
3. Nelle sedi decentrate rispetto alla sede dell'area, le modalità per lo svolgimento delle operazioni di cui al comma 1, sono determinate a mezzo di direttive impartite dal coordinatore.

## Art. 11.

*Atti in partenza*

1. Espletato l'iter, l'ufficio al quale è stato assegnato il carteggio ritorna gli atti, predisposti per la partenza dai funzionari che li hanno trattati, all'archivio che accerta:
  - a) che sia stato restituito con l'atto in partenza l'intero fascicolo precedentemente estratto dall'archivio per la istruttoria;
  - b) che siano effettivamente annessi agli allegati richiamati nell'atto.
2. L'archivista registra gli atti sul protocollo nella colonna «provvedimento adottato». Se sono atti in risposta di atti precedenti li segna in corrispondenza di quelli già protocollati in arrivo; se sono atti di iniziativa dell'ufficio, riporta l'indicazione dell'ufficio proponente e li segna accanto al numero di protocollo assegnato: sulla minuta, sull'originale e sulle copie segna la data e il numero di protocollo.
3. Sulle copie che vanno inserite nei fascicoli viene apposto il timbro «scaricato».
4. La corrispondenza in partenza deve essere consegnata all'archivio per la spedizione non oltre le ore 12, salvi i casi di urgenza inderogabile e indifferibile.
5. L'affrancatura della corrispondenza, nelle sedi nelle quali è prevista la dotazione, viene effettuata mediante macchine affrancatrici. Solo in via d'urgenza, in orario di chiusura dell'accettazione da parte degli uffici postali, o in casi particolari, quali la spedizione di pacchi, è consentita l'affrancatura con francobolli.
6. La posta in partenza viene annotata su apposito registro di spedizione.
7. È ammessa all'affrancatura e alla spedizione solo la corrispondenza recante il numero di protocollo, fatta eccezione per le stampe.

8. La corrispondenza deve essere presentata per la spedizione in busta aperta, recante l'indirizzo del destinatario e l'indicazione del modo in cui debba essere spedita (ordinaria, raccomandata, espresso). Per la posta raccomandata deve essere redatta, a cura dell'unità organizzativa che ne dispone la spedizione, una distinta in duplice copia, una per l'ufficio postale e una per la dichiarazione di ricevuta.

9. Per la spedizione delle stampe, deve essere redatta, a cura della struttura che ne fa richiesta, una distinta dalla quale risulti, oltre al quantitativo delle stampe spedite, anche il motivo per il quale si effettua la spedizione.

#### Art. 12.

##### *Ricezione e trasmissione di fonogrammi e posta elettronica*

1. Presso ciascuna sede o area funzionale ed operativa saranno costituite unità per la ricezione e la trasmissione di fonogrammi e di posta elettronica (*telex e telefax*).

2. I fonogrammi e gli altri documenti di cui al comma 1 sono protocollati con precedenza su tutta la corrispondenza ordinaria.

3. I fonogrammi e i documenti teletrasmessi, sia in arrivo che in partenza, debbono essere redatti in duplice copia, una delle quali è trattenuta agli atti di archivio, e debbono recare, in calce, le seguenti indicazioni:

- a) data e numero di protocollo;
- b) data di ricezione o di trasmissione;
- c) nominativo degli addetti alla trasmissione e alla ricezione;
- d) ora di trasmissione o di arrivo.

### CAPO III - CONSULTABILITÀ E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

#### Art. 13.

##### *Documenti conservati negli archivi*

1. I documenti conservati nell'archivio corrente (centrale e sezioni decentrate) e nell'archivio di deposito sono liberamente consultabili, per il combinato disposto dagli artt. 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, fatte salve le norme vigenti sul segreto d'ufficio.

2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal presente regolamento. L'esame del documento è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione.

3. La richiesta di accesso ai documenti, redatta su apposito modello fornito dall'ufficio, deve riportare gli estremi degli atti di cui si richiede la visione o la copia, le generalità del richiedente, l'indirizzo e il motivo legittimo su cui si fonda la richiesta di visione o rilascio.

4. La consultazione dei documenti deve avvenire esclusivamente all'interno dei locali riservati all'archivio. Il responsabile dell'archivio deve inserire al posto del documento dato in visione, copia della domanda per tutto il tempo in cui il documento resta al di fuori della sua normale collocazione.

5. Non sono ammessi alla consultazione gli atti preparatori dei provvedimenti che non costituiscono parte integrante dei provvedimenti medesimi.

6. La richiesta per motivi di studio, di copia di documenti conservati all'archivio corrente e in quello di deposito deve essere inoltrata in carta semplice, ai sensi degli artt. 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, al responsabile della struttura archivistica. Negli altri casi la richiesta è redatta in carta bollata.

7. L'esame o il rilascio di copia dei documenti è preceduto dall'accertamento, da parte del dirigente cui spetta la vigilanza sull'archivio centrale, decentrato o di deposito, dell'interesse diretto e immediato del richiedente, quale risulta dalla domanda.

8. Contro il diniego di accesso agli atti, il differimento e la limitazione di esso, che debbono essere motivati per iscritto entro il termine di cinque giorni, il richiedente potrà rivolgersi al Presidente della Giunta o all'assessore competente per materia che, in caso di accoglimento, autorizzerà, con ordine scritto, il richiesto rilascio. Oltre il trentesimo giorno successivo alla data della richiesta, l'autorizzazione predetta si ha per concessa e la copia verrà rilasciata, salvo che questa sia vietata dalla legge.

#### Art. 14.

##### *Atti deliberativi - Rinvio*

1. Per quanto attiene alla consultazione e al rilascio di copie conformi degli atti deliberativi si applicano le norme previste dagli artt. 32 e 33 del regolamento interno della Giunta regionale, approvato con deliberazione 26 febbraio 1985, n. 1002.

2. La copia del provvedimento è certificata conforme all'originale dal dirigente dell'ufficio segreteria della Giunta o da altro dirigente o funzionario addetto all'ufficio, all'uopo delegato, e deve recare la data del rilascio e il bollo di ufficio.

3. Nel caso di rilascio di copia di deliberazione non ancora divenuta efficace, la stessa deve riportare la dizione: «Atto non efficace inviato alla Commissione di controllo, in data ..... e tuttora sottoposto a controllo».

4. Nel caso di rilascio di copia di provvedimento dichiarato immediatamente eseguibile, ma ancora soggetto a controllo, la copia stessa deve riportare la dizione: «Atto efficace ma suscettibile di annullamento da parte della Commissione di controllo a cui è stato inviato in data .....».

### CAPO IV - VIGILANZA E COORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI DELLA GIUNTA REGIONALE E DEGLI ENTI DIPENDENTI

#### Art. 15.

##### *Vigilanza sugli archivi*

1. Il dirigente dell'Ufficio segreteria della Giunta è responsabile dell'applicazione della normativa recata dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, in coerenza con i programmi e le disposizioni impartite in materia dalla Giunta regionale.

2. Assicura a tale fine il raccordo con la Soprintendenza archivistica per l'Umbria e con i dirigenti responsabili degli archivi degli altri organi regionali e degli enti dipendenti.

#### Art. 16.

##### *Coordinamento degli archivi della Giunta regionale*

1. Il dirigente dell'Ufficio segreteria della Giunta, nell'ambito delle competenze di cui al comma 3 dell'art. 48 e all'allegato A/3, n. 1 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, coordina l'attività delle strutture archivistiche della Giunta regionale in coerenza con le norme del presente regolamento, mediante l'emanazione di ordini di servizio e di prescrizioni, relativamente:

- a) alla tenuta dei registri di protocollo;
- b) alla tenuta del titolario o classificatore unico e alle sue eventuali modificazioni;
- c) alla salvaguardia e conservazione del materiale d'archivio dagli agenti distruttivi;
- d) all'osservanza delle modalità della distribuzione della corrispondenza, degli atti, e della documentazione, recate dal presente regolamento o da successive determinazioni della Giunta regionale.

2. A tale scopo attiva la collaborazione dei responsabili degli archivi decentrati, nonché dei coordinatori e dei dirigenti degli uffici interessanti.

### CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 17.

##### *Sezione separata di archivio*

1. Con successivo provvedimento sarà costituita, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, la sezione separata di archivio.

2. Con il medesimo atto si provvederà all'attivazione delle procedure e degli strumenti per lo scarto dei documenti, ai sensi dell'art. 35 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1409/63.

#### Art. 18.

##### *Ricomposizione degli archivi decentrati*

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, chiunque, per qualsiasi titolo o causa, si trovi in possesso di documenti di spettanza dell'ente Regione, è tenuto alla restituzione degli stessi.

2. Entro lo stesso termine dovranno essere restituiti agli archivi di competenza i fascicoli e ogni singolo documento depositati presso gli uffici.

3. L'ente Regione tutelerà i suoi diritti a norma di legge.

## Art. 19.

*Materiale degli archivi degli Enti estinti  
e di altre amministrazioni*

1. Il materiale di archivio versato alla Regione da enti pubblici estinti o soppressi o da altre amministrazioni a seguito di trasferimento o delega di funzioni, non più occorrenti alla pratica ordinaria dell'amministrazione regionale, viene collocato nell'archivio di deposito secondo l'ordine precedentemente attribuito.

2. L'individuazione dei fascicoli, atti e documenti costituenti il materiale d'archivio di cui al comma 1 avviene sulla base dei registri di protocollo, delle schede e dei titolari trasferiti da ciascun ente o amministrazione.

3. Il predetto materiale di archivio costituisce, fino alla istituzione della sezione separata d'archivio di cui all'art. 17, una sezione autonoma dell'archivio di deposito.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Umbria.

Perugia, addì 26 giugno 1989

MANDARINI

(Omissis).

89R0680

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 22.

**Modificazioni ed integrazioni della normativa concernente lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti regionali, anche in attuazione dell'accordo intercompartimentale del 29 luglio 1988.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 30 del 26 luglio 1989)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Campo di applicazione*

1. Le disposizioni contenute, nella presente legge, emanate anche in attuazione dell'accordo intercompartimentale del 29 luglio 1988 si applicano a tutto il personale dipendente della Regione, nonché al personale degli enti regionali dipendenti dalla Regione, ivi compresi gli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (IERP).

## Art. 2.

*Diritto allo studio*

1. Al fine di garantire il diritto allo studio sono concessi permessi straordinari retribuiti, nella misura massima di centocinquanta ore annue individuali.

2. I permessi di cui al primo comma sono concessi per la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, paritarie o legalmente riconosciute, o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali o attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico.

3. Nella concessione dei permessi di cui al primo e secondo comma vanno osservate, garantendo in ogni caso le pari opportunità le seguenti modalità:

a) i dipendenti che contemporaneamente potranno usufruire, nell'anno solare, della riduzione dell'orario di lavoro, nei limiti di cui al primo comma, non dovranno superare il tre per cento del totale delle unità in servizio all'inizio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore;

b) a parità di condizioni sono ammessi a usufruire le attività didattiche i dipendenti che non abbiano mai usufruito dei permessi relativi al diritto allo studio per lo stesso corso;

c) il permesso per il conseguimento dei titoli di studio o di attestati professionali di cui al secondo comma può essere concesso anche in aggiunta a quello necessario per le attività formative programmate dalla amministrazione.

4. Il personale interessato ai corsi di cui al primo, secondo e terzo comma ha diritto, salvo eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.

5. Il conseguimento di un significativo accrescimento della professionalità del singolo dipendente, documentato dal titolo di studio o da attestati professionali conseguiti, costituirà titolo di servizio da valutare secondo le norme dell'ordinamento regionale.

6. Il personale interessato alle attività didattiche di cui al secondo comma è tenuto a presentare alla propria amministrazione idonea certificazione in ordine alla iscrizione ed alla frequenza alle scuole ed ai corsi, nonché agli esami finali sostenuti. In mancanza delle predette certificazioni, permessi già utilizzati vengono considerati come aspettativa per motivi personali.

## Art. 3.

*Congedo ordinario*

1. A partire dall'anno 1988 il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in trenta o ventisei giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente in sei o cinque giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937, e successive modificazioni. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno.

2. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione dei dirigenti competenti a norma degli articoli 63 e 64 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni.

3. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo.

4. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a causa di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nel secondo e terzo comma.

5. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo ordinario spetta all'amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio.

6. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'amministrazione sia stata posta in condizioni di accertare.

7. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio, per eccezionali e motivate esigenze, competono, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio.

8. La ricorrenza del santo Patrono, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al primo comma.

## Art. 4.

*Congedo straordinario*

1. Le lettere f) e g) dell'art. 21 della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26 sono sostituite dalle seguenti:

«f) per cure a figli inferiori a tre anni in stato di malattia: fino ad un mese all'anno nell'arco del triennio a trattamento economico intero;

g) per gravidanza e puerperio: nei limiti previsti dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 con trattamento economico intero nel periodo di astensione obbligatoria. Nel periodo di astensione facoltativa di sei mesi entro il primo anno di vita del bambino spettano al dipendente per il primo mese tutti gli assegni, per il secondo mese gli assegni ridotti del 20 per cento e per i restanti quattro mesi gli assegni ridotti del 70 per cento».

## Art. 5.

*Assemblee del personale*

1. Il personale ha diritto di partecipare alle assemblee sindacali per dodici ore annue pro-capite senza decurtazione della retribuzione.

2. Le assemblee, che possono riguardare la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dagli organismi rappresentativi dei dipendenti dell'unità amministrativa di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93. L'ordine del giorno deve riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.

3. La convocazione, la sede e l'orario delle assemblee e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all'amministrazione con preavviso scritto da effettuarsi di norma almeno tre giorni prima.

4. La rilevazione dei partecipanti è effettuata a cura delle segreterie di area o di sede di cui all'art. 52 della legge regionale 17 agosto 1984, n. 41.

5. Le modalità necessarie per assicurare durante lo svolgimento delle assemblee il funzionamento dei servizi essenziali sono stabilite dall'amministrazione, di intesa con i promotori dell'assemblea.

## Art. 6.

*Trattamento di missione*

1. Il trattamento economico di missione, di trasferimento e di prima sistemazione del personale regionale è disciplinato dalla legge regionale 15 giugno 1979, n. 28 alla quale vengono apportate le modificazioni ed integrazioni di cui ai commi successivi.

2. Dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

«Art. 2/bis - *Rimborso delle spese*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, per incarichi di missione di durata superiore a dodici ore al personale compete il rimborso della spesa documentata, mediante fattura o ricevuta fiscale, per il pernottamento in albergo della categoria consentita dal successivo art. 5 e per uno o due pasti giornalieri, nel limite di lire trentamila per il primo pasto e di complessive sessantamila per i due pasti. Per incarichi di durata non inferiore ad otto ore compete il rimborso di un solo pasto.

2. Oltre a quanto previsto dal primo comma, compete un importo pari al 30 per cento delle vigenti misure delle indennità orarie e/o giornaliera. Non è ammessa, in ogni caso, opzione per l'indennità di trasferta in misura oraria o giornaliera intera.

3. Per incarichi di durata inferiore ad otto ore, l'indennità di trasferta continua a corrispondersi secondo le modalità in atto previste e le misure di cui al successivo art. 3.

4. Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico-alberghiera, di categoria corrispondente a quella ammessa per l'albergo, sempreché risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.

5. I limiti di spesa per i pasti di cui al primo comma sono rivalutati annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 1990, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica».

3. Il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'1° gennaio 1989 le misure dell'indennità di trasferta, dovute ai dipendenti regionali ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2/bis, sono stabilite per ogni 24 ore di assenza dalla sede, ivi compreso il tempo occorrente per il viaggio, come segue:

a) dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali dirigenziali: lire 46.700;

b) dipendenti inseriti nelle tre qualifiche funzionali che precedono immediatamente quelle dirigenziali: lire 39.600;

c) dipendenti inseriti nelle qualifiche inferiori: lire 28.800».

4. Il quinto e sesto comma del predetto art. 3 sono sostituiti dal seguente: «Le misure dell'indennità di trasferta di cui al primo comma del presente articolo sono annualmente rideterminate con deliberazione della Giunta regionale in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita in base agli indici ISTAT».

5. L'art. 5 è sostituito dal seguente: «Art. 5. - *Rimborso della spesa dell'albergo*. — 1. Al personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale inviato in missione è data facoltà di chiedere il rimborso della spesa di albergo di prima categoria; al restante personale

è data invece facoltà di chiedere il rimborso della spesa dell'albergo di seconda categoria.

2. Il personale delle diverse qualifiche, inviato in missione al seguito e per collaborare con dipendenti di qualifica più elevata o facente parte di delegazione ufficiale dell'Amministrazione può essere autorizzato, con provvedimento motivato, a fruire dei rimborsi e delle agevolazioni previste per il dipendente in missione di grado più elevato».

6. All'art. 7, dopo il primo comma è inserito il seguente: «Per quanto attiene ai viaggi compiuti in ferrovia, al personale inquadrato nella prima e seconda qualifica dirigenziale spetta il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di un posto letto in carrozza letto; per il restante personale è consentito il rimborso della eventuale spesa sostenuta per l'uso di una cuccetta di prima classe».

7. All'art. 8, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Sono altresì rimborsabili le spese sostenute per l'utilizzo dei mezzi di trasporto di linea urbani ed extraurbani».

8. Il secondo comma dell'art. 9 è sostituito dal seguente: «Al personale inviato in missione, la cui durata è superiore ad otto ore, l'Amministrazione deve anticipare, a richiesta dell'interessato, una somma pari al settantacinque per cento del trattamento economico complessivo spettante per la missione».

## Art. 7.

*Indennità integrativa speciale nella 13ª mensilità*

1. A decorrere dall'anno 1990 l'indennità integrativa speciale mensile corrisposta al personale in servizio, in aggiunta alla tredicesima mensilità, è incrementata di un importo lordo pari a lire 48.400.

2. Il beneficio derivante dalla applicazione del primo comma è proporzionalmente ridotto nei casi in cui la tredicesima mensilità non compete in misura intera.

## Art. 8.

*Maggiori rappresentatività*

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, primo comma, lett. f), della legge regionale 9 agosto 1988, n. 27, a partire dalle trattative successive alla data di entrata in vigore della presente legge, la maggiore rappresentatività delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni sindacali-aziendali è determinata sulla base dei seguenti criteri:

a) la consistenza associativa rilevata in base alle deleghe conferite alle singole amministrazioni dipendenti per la ritenuta del contributo sindacale e alle organizzazioni sindacali a cui le deleghe si riferiscono;

b) l'adesione ricevuta in occasione di elezioni di membri sindacali e per la nomina di soggetti cui venga conferito potere rappresentativo e negoziale;

c) diffusione e consistenza delle strutture organizzative di categoria nell'ambito territoriale regionale, valutate sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nella lettera a).

2. Sono considerate maggiormente rappresentative le OO.SS. che, relativamente alla lett. a) abbiano un numero di iscritti non inferiore al 5 per cento delle deleghe complessivamente espresse; relativamente alla lett. b) abbiano ottenuto, nei procedimenti elettivi, un *quorum* di voti pari almeno al 5 per cento del numero complessivo dei votanti; relativamente alla lett. c), abbiano strutture territoriali in almeno un terzo della regione.

3. Qualora sorgano divergenze tra i dati di cui al primo comma, rilevanti dalla Amministrazione e quelli forniti dalle organizzazioni sindacali, la Regione sottoporrà il caso all'Osservatorio regionale del pubblico impiego.

## Art. 9.

*Norme incompatibili*

1. Sono abrogati l'art. 64 della legge regionale 9 agosto 1973, n. 33, agli articoli 20, 21, lett. i) e 24, quarto comma, della legge regionale 15 giugno 1979, n. 26; gli articoli 6 e 11 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 10 e l'art. 40 della legge regionale 16 dicembre 1983, n. 46.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 17 luglio 1989

MANDARINI

89R0681

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146  
Libreria dell'UNIVERSITÀ  
di Lidia Cornacchia  
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**  
Libreria IPOTESI  
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giudecca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**  
Rivendita generi Monopollo  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
Libreria MASONE NICOLA  
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**  
Libreria D'AURIA  
Palazzo di Giustizia

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria MODERNISSIMA  
di Fermani Maurizio  
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria DEL PROFESSIONISTA  
di Giorgi Egidio  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORTOFRANCO**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 19  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124  
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121  
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO  
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosarita Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria CENTRALE  
Via Colli, 5

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23  
Libreria PROPERI  
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICHIETTA  
Piazza Annesione, 1  
Libreria TOMASSETTI  
Corso della Repubblica, 11

## MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122  
Libreria BOFFI  
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**  
Casa Editrice ICAP  
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria FRANCO MILELLA  
Viale della Repubblica, 16/B  
Libreria LATERZA e LAVIOSA  
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Saessari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62  
Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58  
Libreria LA PAGLIA  
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria PIROLA  
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74  
Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3  
Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via S. Paolino, 45/47  
Libreria Prof.le SESTANTE  
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tilièr, 34

## VENETO

- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggione, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI-  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFI & BARBATO  
Via Mazzini, 21  
Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:  
**BARI**, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

<b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 298.000
- semestrale	L. 160.000
<b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
<b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
<b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
<b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
<b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 5.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

#### - ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . . ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . . ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.

Diffusione: «C.I.D.E. - Compagnia Italiana Diffusione Editoriale - S.r.l.»  
00153 Roma, viale Trastevere n. 78 - Telefono (06) 5813000



\* 4 1 1 1 3 0 0 0 5 0 9 0 0 2 0 0 0 \*

L. 2.000